

LEGGE 11 febbraio 1992, n. 157
Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio ⁽¹⁾
(Gazz. Uff. 25 febbraio 1992, n. 46, S. O.)

TESTO COORDINATO

(d.P.C.M. 22 novembre 1993, d.P.C.M. 21 marzo 1997, legge 3 ottobre 2002, n. 221 e legge comunitaria 2009)

Art. 1
(*Fauna selvatica*)

1. La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ⁽²⁾ ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale. ⁽³⁾

1-bis. Lo Stato, le regioni e le province autonome, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, adottano le misure necessarie per mantenere o adeguare le popolazioni di tutte le specie di uccelli di cui all'art. 1 della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, ad un livello corrispondente alle esigenze ecologiche, scientifiche, turistiche e culturali, tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative e facendo in modo che le misure adottate non provochino un deterioramento dello stato di conservazione degli uccelli e dei loro *habitat*, fatte salve le finalità di cui all'art. 9, paragrafo 1, lettera a), primo e secondo trattino, della stessa direttiva.

2. L'esercizio dell'attività venatoria ⁽⁴⁾ è consentito purché non contrasti con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica e non arrechi danno effettivo alle produzioni agricole. ⁽⁵⁾

⁽¹⁾ Modifiche ed integrazioni alla legge 11 Febbraio 1992, n. 157 sono state apportate rispettivamente con:

- DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 novembre 1993 "Variazioni all'elenco delle specie cacciabili di alcuni volatili" (Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 novembre 1993, n. 278, e ripubblicato nella Gazz. Uff. 1 aprile 1994, n. 76, a seguito della registrazione della Corte dei Conti il 23 marzo 1994).

- DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 marzo 1997 "Modificazioni dell'elenco delle specie cacciabili di cui all'art. 18, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157" (Gazz. Uff. 29 aprile 1997, n. 98).

- DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 settembre 1997 "Modalità di esercizio delle deroghe di cui all'art. 9 della direttiva 409/79/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici" (Gazz. Uff. 30 ottobre 1997, n. 254).

⁽²⁾ L'art. 1 della legge-quadro statale riafferma il principio della qualificazione della fauna selvatica come patrimonio indisponibile dello Stato, introdotto dalla precedente legge-quadro 27 dicembre 1977, n. 968, che innovò profondamente il regime giuridico degli animali selvatici. Dalla originaria condizione di *res nullius*, suscettibile di occupazione a norma dell'art. 923 c.c., la fauna selvatica con la legge n. 968 è entrata a far parte del patrimonio indisponibile dello Stato, con la conseguenza che lo Stato è diventato, in senso giuridico, il proprietario, il possessore e il detentore della selvaggina.

⁽³⁾ La legge si pone prioritariamente la finalità della conservazione della fauna selvatica omeoterma e introduce il principio della sua tutela giuridica nell'interesse, oltre che della comunità nazionale, anche di quella internazionale.

⁽⁴⁾ La nozione di «esercizio dell'attività venatoria» usata nella legge n. 157 non può essere intesa in senso riduttivo, dovendosi ritenere che essa comprenda non solo l'effettiva cattura o uccisione della selvaggina, ma anche ogni attività preliminare, e la complessiva organizzazione dei mezzi e, pertanto, qualsiasi atto, desumibile dall'insieme delle circostanze di tempo e di luogo, che appaia diretto a tale fine (v. per tutte, Cass. pen., sez. III, 26 novembre 1998, Giovagnoli; sez. III, 5 giugno 1996, Mazzoni; sez. III, 30 settembre 1994, Cammaroto).

⁽⁵⁾ La disciplina faunistico-venatoria di cui alla legge n. 157, letta nel suo insieme, è volta ad orientare finalisticamente la Pubblica Amministrazione nell'elaborazione di piani di settore, costituenti la sede procedimentale, secondo criteri dotati di

3. Le regioni a statuto ordinario provvedono ad emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica in conformità alla presente legge, alle convenzioni internazionali ed alle direttive comunitarie. Le regioni a statuto speciale e le province autonome provvedono in base alle competenze esclusive nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti.⁽⁶⁾ Le province attuano la disciplina regionale ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera *f*), della legge 8 giugno 1990, n. 142.⁽⁷⁾

4. Le direttive 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, 85/411/CEE della Commissione del 25 luglio 1985 e 91/244/CEE della Commissione del 6 marzo 1991, con i relativi allegati, concernenti la conservazione degli uccelli selvatici, sono integralmente recepite ed attuate nei modi e nei termini previsti dalla presente legge⁽⁸⁾ la quale costituisce

sufficiente elasticità, di spazi a destinazione differenziata, nell'ambito di un complessivo bilanciamento di interessi nel quale, accanto alle esigenze di protezione della fauna, trovano considerazione quelle venatorie e quelle, altresì, degli agricoltori interessati, nel contempo, al contenimento della fauna selvatica ed all'impedimento di un'attività venatoria indiscriminata (Corte Cost., 30 dicembre 1997, n. 448, Assoc. W.W.F. Italia, U.N.A.V.I., Prov. La Spezia, Reg. Liguria - Pres. Consiglio). Pertanto, la legge n. 157, chiamata riduttivamente "legge sulla caccia", regola anche l'esercizio venatorio, ma le sue finalità non si esauriscono nella prospettiva venatoria. In sostanza, la protezione è la regola, la caccia è l'eccezione. Sull'argomento, la Corte Costituzionale ha riaffermato recentemente che il quadro dell'ordinamento interno (legge 11 febbraio 1992, n. 157), in adesione a quello comunitario, si basa sui seguenti principi:

- a) appartenenza della fauna selvatica al patrimonio indisponibile dello Stato;
- b) affievolimento del diritto di caccia, subordinato alle precedenti istanze di conservazione del patrimonio faunistico e di salvaguardia della produzione agricola;
- c) regime di caccia programmata;
- d) elencazione delle specie soggette a prelievo venatorio, aggiornabile al seguito delle discipline comunitarie ed internazionali (Corte Cost., 14 maggio 1999, n. 169, Reg. Toscana, Veneto, Emilia-Romagna, Umbria e Lombardia - Pres. Consiglio).

⁽⁶⁾ Lo Stato ha dettato con la presente legge i principi generali e fondamentali in materia di protezione della fauna selvatica. Questi valgono, ai sensi dell'art. 117 Cost., nei confronti delle regioni a statuto ordinario, e limitano altresì l'esercizio della potestà legislativa delle regioni e delle province ad autonomia speciale. Compete alla regioni lo svolgimento di detti principi, emanando in relazione alla particolarità delle esigenze locali, le norme capaci di renderli concretamente operativi. I principi di cui trattasi consistono in criteri generali che esercitano la funzione di indirizzare o porre dei limiti alle manifestazioni legislative delle regioni, le quali rimangono così ad essi subordinate. Il carattere delle disposizioni in questione è stato ripetutamente riconosciuto di riforma economico-sociale dalla Corte Costituzionale, in relazione alla verifica degli aspetti sostanziali della normativa e quindi della profonda innovatività del suo contenuto normativo. Tenuto conto anche delle motivazioni e delle finalità perseguite dal legislatore, dell'incidenza su settori di essenziale importanza per la vita dell'intera comunità e della disciplina di istituti giuridici che rispondano ad un interesse unitario. Perciò la legge n. 157 non va considerata invasiva dell'autonomia legislativa, e soprattutto amministrativa, delle regioni nelle materie rimesse alla competenza concorrente di queste ultime. Si pone come legge statale fondamentale, che richiede l'attuazione uniforme su tutto il territorio dei principi da essa dettati e l'omogeneità delle procedure. Essa si limita ad enunciare principi generali, indicando una finalità ed un metodo partecipativo da seguire, le cui modalità ed articolazioni sono rimesse alle determinazioni proprie delle regioni e delle province autonome. In tale quadro, l'attività di indirizzo e coordinamento dello Stato è essenzialmente tecnica e, come tale, si distingue da quella politico-amministrativa. Non comporta alcuna lesione delle competenze costituzionalmente assicurate alle regioni.

Le attribuzioni delle regioni in tema di "caccia", pur tenendo conto degli ulteriori trasferimenti di competenze operati in loro favore dal decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, non implicano il disconoscimento delle competenze che, in materia di "tutela della fauna selvatica", restano, comunque, affidate allo Stato e che sono tali da riverberarsi anche sulla disciplina delle modalità della caccia stessa, nei limiti in cui prevede misure indispensabili per assicurare la sopravvivenza e la riproduzione delle specie selvatiche (Corte Cost., 14 maggio 1999, n. 169, Reg. Toscana, Veneto, Emilia-Romagna, Umbria e Lombardia - Pres. Consiglio).

⁽⁷⁾ La legge n. 142 del 1990 è stata abrogata dall'art. 274, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" (Gazz. Uff. 28 settembre 2000, S. O.), che disciplina le funzioni delle province nel settore della protezione della fauna, parchi, riserve naturali e caccia all'art. 19, capo II dell'Ordinamento istituzionale.

⁽⁸⁾ Le direttive 85/411/CEE e 91/244/CEE hanno sostituito l'allegato I della direttiva 79/409/CEE, da ultimo sostituito con direttiva 97/409/CEE. L'Italia avrebbe dovuto adeguare la legislazione interna entro il 6 aprile 1981. Ciò è avvenuto nel 1992 con la presente legge, e in tal modo il nostro Paese è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza del Trattato CEE (G.U.C.E., 8 luglio 1987, in causa 262/85, Commiss. CEE - Gov. Italia).

inoltre attuazione della Convenzione di Parigi del 18 ottobre 1950, resa esecutiva con legge 24 novembre 1978, n. 812,⁽⁹⁾ e della Convenzione di Berna del 19 settembre 1979, resa esecutiva con legge 5 agosto 1981, n. 503.

5. Le regioni e le province autonome in attuazione delle citate direttive 79/409/CEE, 85/411/CEE e 91/244/CEE provvedono ad istituire lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, segnalate dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica di cui all'articolo 7 entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, zone di protezione finalizzate al mantenimento ed alla sistemazione, conforme alle esigenze ecologiche, degli habitat interni a tali zone e ad esse limitrofi, provvedono al ripristino dei biotopi distrutti e alla creazione dei biotopi.⁽¹⁰⁾ Tali attività concernono particolarmente e **prioritariamente le specie di cui all'allegato I annesso alla citata direttiva 2009/147/CE, secondo i criteri ornitologici previsti dall'art. 4 della stessa direttiva.** In caso di inerzia delle regioni e delle province autonome per un anno dopo la segnalazione da parte dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, provvedono con controllo sostitutivo, d'intesa, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste⁽¹¹⁾ e il Ministro dell'ambiente.⁽¹²⁾

⁽⁹⁾ La Convenzione internazionale per la protezione degli uccelli, firmata a Parigi nel 1950, sostituisce e perfeziona la Convenzione per la protezione degli uccelli utili all'agricoltura, firmata ugualmente a Parigi nel 1902 da 12 Stati europei. Contrariamente alla Convenzione del 1902, quella del 1950 è motivata essenzialmente da considerazioni ecologiche, benché l'art. 5, che vieta di infliggere agli uccelli sofferenze inutili, introduca altresì un argomento etico. La Convenzione di Parigi si applica senza eccezioni a tutti gli uccelli viventi allo stato selvatico. Essa si propone in particolare di garantire una rigorosa protezione di tutte le specie durante il periodo di riproduzione e di migrazione. Le specie minacciate di sterminio e quelle che presentano "un interesse specifico" sono protette tutto l'anno. Agli Stati aderenti può essere consentito derogare alle disposizioni della Convenzione qualora talune specie divengano nocive all'agricoltura e per l'aumento eccessivo del numero degli individui. La Convenzione è entrata in vigore il 17 gennaio 1963 (cfr. Racc. 75/66/CCE del 20 dicembre 1974 "Raccomandazione della Commissione agli Stati membri, relativa alla protezione degli uccelli e dei loro habitat", G.U.C.E. 28 gennaio 1975, n. 21).

⁽¹⁰⁾ Gli art. 3 e 4 della direttiva 79/409/CEE, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici, obbligano gli Stati membri a preservare, a mantenere e a ripristinare gli habitat di tali uccelli in quanto tali, dato il loro valore ecologico; gli obblighi incombenti agli Stati membri in virtù di tali articoli sussistono ancora prima che si registri una diminuzione del numero di uccelli o che vi sia un effettivo rischio di estinzione di una specie protetta (G.U.C.E., 2 agosto 1993, in causa 355/90/1993, Commiss. CE - Gov. Spagna).

Anche se gli Stati membri godono di un certo margine di discrezionalità quando devono scegliere i territori più adeguati per una classificazione in zone di protezione speciale, essi non possono, invece, disporre dello stesso margine di discrezionalità quando modificano o riducono la superficie di siffatte zone. La facoltà degli Stati membri di ridurre la superficie di una zona di protezione speciale non può essere giustificata se non da motivi eccezionali. Questi motivi devono corrispondere ad un interesse generale superiore a quello cui risponde lo scopo ecologico contemplato dalla direttiva. In tale contesto, gli interessi enunciati all'art. 2 della direttiva 79/409/CEE, cioè le esigenze economiche e ricreative, non possono essere prese in considerazione; questa disposizione non costituisce infatti una deroga autonoma al regime di protezione stabilito dalla direttiva stessa. Compensazioni economiche possono invece essere prese in considerazione (G.U.C.E., 28 febbraio 1991, in causa C-57/89, Commiss. CEE - Germania federale). Uno Stato membro non può nemmeno tener conto di esigenze economiche, in quanto esse rispondono a motivi imperativi di rilevante interesse pubblico come quelli di cui all'art. 6, n. 4, della direttiva 92/43/CEE "direttiva habitat", qual è stato inserito nella direttiva 79/409/CEE. Infatti, anche se quest'ultima disposizione ha ampliato il ventaglio dei motivi che possono giustificare un pregiudizio per le zone di protezione speciale già classificate, inserendovi esplicitamente motivi di natura sociale o economica, essa non ha tuttavia introdotto alcun cambiamento per quanto riguarda la fase iniziale della classificazione di cui all'art. 4, n. 1 e 2, della direttiva 79/409/CEE, di modo che la classificazione delle zone in zone di protezione speciale deve comunque essere effettuata secondo i criteri ammessi a norma di queste ultime disposizioni (G.U.C.E., 11 luglio 1996, in causa 44/95/1996, Royal Society Protection Birds - Secretary of State for the Environment).

⁽¹¹⁾ Con legge 4 dicembre 1993, n. 491, è stato soppresso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e istituito il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali. Con successivo decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, è stata abrogata la legge n. 491 del 1993, e il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali è stato soppresso. Con lo stesso decreto è stato istituito il Ministero per le politiche agricole.

⁽¹²⁾ L'art. 6, *Zone di protezione speciale*, del d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche",

5-bis. Le regioni e le province autonome adottano le misure di conservazione di cui agli articoli 4 e 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, per quanto possibile, anche per gli *habitat* esterni alle zone di protezione speciale. Le regioni e le province autonome provvedono all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

6. Le regioni e le province autonome trasmettono annualmente al Ministro dell'agricoltura e delle foreste e al Ministro dell'ambiente una relazione sulle misure adottate ai sensi del comma 5 e sui loro effetti rilevabili.

7. Ai sensi dell'articolo 2 della legge 9 marzo 1989, n. 86,⁽¹³⁾ il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e con il Ministro dell'ambiente, verifica, con la collaborazione delle regioni e delle province autonome e sentiti il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale di cui all'articolo 8 e l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, lo stato di conformità della presente legge e delle leggi regionali e provinciali in materia agli atti emanati dalle istituzioni delle Comunità europee volti alla conservazione della fauna selvatica.

7-bis. Lo Stato incoraggia le ricerche, i monitoraggi e i lavori necessari per la protezione, la gestione e l'utilizzazione della popolazione di tutte le specie di uccelli di cui all'art. 1 della citata direttiva 2009/147/CE, con particolare attenzione agli argomenti elencati nell'allegato V annesso alla medesima direttiva. Il Ministro per le politiche europee, di concerto con i Ministri competenti, trasmette alla Commissione europea tutte le informazioni necessarie al coordinamento delle ricerche e dei lavori riguardanti la protezione, la gestione e l'utilizzazione delle specie di uccelli di cui al presente comma. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di trasmissione e la tipologia delle informazioni che le regioni sono tenute a comunicare. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 2

(Oggetto della tutela)

1. Fanno parte della fauna selvatica oggetto della tutela della presente legge le specie di mammiferi e di uccelli dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale.⁽¹⁴⁾ Sono particolarmente protette, anche sotto il profilo sanzionatorio, le seguenti specie:

stabilisce che gli obblighi derivanti dall'art. 4, commi 2 e 3, e dall'art. 5 regolamento si applicano anche alle zone di cui all'art. 1, comma 5, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

⁽¹³⁾ Art. 2, *Legge comunitaria*, legge 9 marzo 1989, n. 86 "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari", come modificato prima dall'art. 13, legge 24 aprile 1998, n. 128, e poi dall'art. 10, legge 5 febbraio 1999, n. 25 e successivamente l'ultimo periodo, lett. c), comma 3 è stato aggiunto dall'art. 7, legge 21 dicembre 1999, n. 526.

⁽¹⁴⁾ L'oggetto sostanziale della tutela giuridica, in particolare di quella penale, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è la fauna selvatica. Il concetto di fauna selvatica è riferito dalla legge n. 157 alle specie, intese come categorie generali di mammiferi

a) mammiferi: lupo (*Canis lupus*), sciacallo dorato (*Canis aureus*), orso (*Ursus arctos*), martora (*Martes martes*), puzzola (*Mustela putorius*), lontra (*Lutra lutra*), gatto selvatico (*Felis sylvestris*), lince (*Lynx lynx*), foca monaca (*Monachus monachus*), tutte le specie di cetacei (*Cetacea*), cervo sardo (*Cervus elaphus corsicanus*), camoscio d'Abruzzo (*Rupicapra pyrenaica*);

b) uccelli: marangone minore (*Phalacrocorax pigmeus*), marangone dal ciuffo (*Phalacrocorax aristotelis*), tutte le specie di pellicani (*Pelecanidae*), tarabuso (*Botaurus stellaris*), tutte le specie di cicogne (*Ciconiidae*), spatola (*Platalea leucorodia*), mignattaio (*Plegadis falcinellus*), fenicottero (*Phoenicopterus ruber*), cigno reale (*Cygnus olor*), cigno selvatico (*Cygnus cygnus*), volpoca (*Tadorna tadorna*), fistione turco (*Netta rufina*), gobbo rugginoso (*Oxyura leucocephala*), tutte le specie di rapaci diurni (*Accipitriformes* e *Falconiformes*), pollo sultano (*Porphyrio porphyrio*), otarde (*Otis tarda*), gallina prataiola (*Tetrax tetrax*), gru (*Grus grus*), piviere tortolino (*Eudromias morinellus*), avocetta (*Recurvirostra avosetta*), cavaliere d'Italia, (*Himantopus himantopus*), occhione (*Burhinus oedicephalus*), pernice di mare (*Glareola pratincola*), gabbiano corso (*Larus audouinii*), gabbiano corallino (*Larus melanocephalus*), gabbiano roseo (*Larus genei*), sterna zampenere (*Gelochelidon nilotica*), sterna maggiore (*Sterna caspia*), tutte le specie di rapaci notturni (*Strigiformes*), ghiandaia marina (*Coracias garrulus*), tutte le specie di picchi (*Picidae*), gracchio corallino (*Pyrhocorax pyrrhocorax*);

c) tutte le altre specie che direttive comunitarie o convenzioni internazionali o apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri indicano come minacciate di estinzione.⁽¹⁵⁾

2. Le norme della presente legge non si applicano alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti, alle arvicole.⁽¹⁶⁾

3. Il controllo del livello di popolazione degli uccelli negli aeroporti, ai fini della sicurezza aerea, è affidato al Ministro dei trasporti.

Art. 3

ed uccelli dei quali esistono popolazioni viventi, stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà, sul territorio nazionale. Per cui la fauna selvatica riceve protezione giuridica in Italia a prescindere dalla sua provenienza. (C.G.C.E., 8 febbraio 1996, in causa 149/94, Commiss. CE - Didier Vergy).

Non sono selvaggina né fauna selvatica e non appartengono al patrimonio indisponibile dello Stato gli animali che, facendo parte di allevamenti a scopo alimentare o amatoriale regolarmente autorizzati, sono allevati in cattività; non costituisce, pertanto, esercizio di caccia l'atto diretto all'abbattimento o alla cattura di detti animali (Cass. civ., 13 giugno 1991, n. 6709, Prov. Bologna - Ravaglia. Per quanto concerne la conservazione degli uccelli selvatici, v. C.G.C.E., 8 febbraio 1996, in causa 149/94 Commiss. CE - Didier Vergy; C.G.C.E., 8 febbraio 1996, in causa 202/94, Commiss. CE - Godefridus van der Feesten).

⁽¹⁵⁾ Oggetto di "particolare" protezione, ai sensi dell'art. 2, seconda parte della citata legge n. 157 del 1992, sono alcune specie di mammiferi ed uccelli, espressamente indicate, nonché tutte le altre specie di mammiferi "minacciate di estinzione" in base alla normativa comunitaria ed internazionale specificamente richiamata. Senza che possa essere eccepita la provenienza da allevamento, per queste categorie esiste un divieto assoluto ed incondizionato di abbattimento, cattura e detenzione, ex art. 30, lett. b) stessa legge (Cass. pen., sez. III, 27 maggio 1997, n. 7159, Maldì).

⁽¹⁶⁾ I ghiri sono fauna selvatica (che non appartiene alla famiglia dei topi e dei ratti) e specie protetta ed è prevista una sanzione penale per la caccia agli stessi (Cass. pen., sez. III, 25 settembre 1995, Brasacchio). Nella specie la suprema Corte, nel rigettare il ricorso nel quale si sosteneva che il ghiro non sarebbe selvaggina o fauna selvatica e appartenerebbe alla stessa famiglia dei topi e dei ratti, animali ai quali non si applica la tutela normativa, ha ritenuto insufficiente l'errore sul fatto che costituisce reato o l'ignoranza inevitabile della legge penale, essendo l'esercizio venatorio soggetto ad abilitazione conseguibile addirittura con esame su materie tra cui la legislazione venatoria e la zoologia applicata alla caccia, con prove pratiche di riconoscimento delle specie cacciabili.

(Divieto di uccellazione)

1. È vietata in tutto il territorio nazionale ogni forma di uccellazione e di cattura di uccelli e di mammiferi selvatici,⁽¹⁷⁾ nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati.⁽¹⁸⁾

Art. 4

(Cattura temporanea e inanellamento)

1. Le regioni, su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, possono autorizzare esclusivamente gli istituti scientifici delle università e del Consiglio nazionale delle ricerche e i musei di storia naturale ad effettuare, a scopo di studio e ricerca scientifica, la cattura e l'utilizzazione di mammiferi ed uccelli, nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati.⁽¹⁹⁾

⁽¹⁷⁾ La legge 11 febbraio 1992, n. 157, distingue tra uccellazione e cattura di uccelli, nei cui confronti la caccia non è consentita, all'art. 30, lett. e), h). I due menzionati termini non trovano, però, una definizione precisa. A tal fine occorre fare riferimento alle direttive comunitarie 79/409/CEE, 85/411/CEE, 91/244/CEE nonché alle Convenzioni internazionali di Parigi del 18 ottobre 1950 e di Berna del 19 settembre 1979. La distinzione tra uccellazione e generica cattura di uccelli non risiede nell'uccisione degli uccelli, ma nell'impiego di qualsiasi impianto, mezzo e metodo di cattura o di soppressione, in massa o non selettiva o che possa portare localmente all'estinzione di una specie (Cass. pen., sez. III, 12 marzo 1997, n. 2423, cc. del 20 febbraio 1997, Carlesso).

Ai sensi dell'art. 3, costituisce uccellazione la cattura di uccelli con affetto «reti di uccellazione» indipendentemente dal fatto che gli uccelli catturati siano abbattuti o mantenuti in vita. Quando invece gli uccelli vengano catturati con reti diverse e di piccole dimensioni, si avrà uccellazione solo se le prede catturate siano poi destinate all'abbattimento, mentre si avrà l'ipotesi punita più lievemente di «cattura di uccelli» nel caso in cui la cattura dei volatili, vivi e vitali, sia diretta alla loro conservazione e utilizzazione in vita. Nel primo caso l'attività è punita ai sensi dell'art. 30, comma 1, lett. e) della presente legge; nel secondo ai sensi della lett. h) dello stesso articolo (Cass. pen., sez. III, 21 dicembre 1995, Scalabrin).

L'uccellazione è una modalità di cattura di animali con tecniche proprie e necessariamente diverse dagli altri tipi di cattura di uccelli e di mammiferi selvatici; ne deriva che l'uccellazione (come la cattura) può essere rivolta al mantenimento dell'animale catturato oltre che al suo abbattimento (Cass. pen., sez. III, 21 giugno 1996, n. 8698, Righi).

La linea di demarcazione tra il concetto di uccellazione e quello di caccia con mezzi vietati (ivi compresa la semplice cattura di animali con qualsiasi strumento) consiste nella possibilità, per la prima ipotesi, che si verifichi un qualche, anche parziale, depauperamento della fauna selvatica a cagione delle modalità dell'esercizio venatorio ed in considerazione dell'adozione di particolari mezzi; mentre, al contrario, l'attività venatoria consentita perché legale è solo quella diretta all'abbattimento o alla cattura di fauna selvatica mediante l'impiego dei mezzi di cui all'art. 13, legge 11 febbraio 1992 n. 157 (e cioè, fucile con canna liscia o rigata con le limitazioni o specificazioni nello stesso articolo previste), intendendosi, quindi, per esclusione, quale attività venatoria non consentita quella sempre diretta all'abbattimento o alla cattura di singoli capi di fauna selvatica, ma mediante l'impiego di mezzi non consentiti (fattispecie relativa ad esercizio di uccellazione a mezzo di rete) (Cass. pen., sez. III, 18 dicembre 1995, Palandri).

Anche l'installazione di trappole munite di lacci di crine, per la cattura e lo strangolamento di volatili, atteso che in tal modo si realizza la possibilità, caratteristica appunto dell'uccellazione rispetto all'altra ipotesi di reato, di un depauperamento, sia pure parziale, della fauna selvatica, riconducibile alle modalità indiscriminate dell'esercizio venatorio, costituisce uccellazione, penalmente sanzionata dall'art. 30, lett. e), legge 11 febbraio 1992 n. 157, e non il meno grave reato di esercizio della caccia con mezzi vietati, previsto e punito dalla lett. h) del medesimo art. 30 (Cass. pen., sez. III, 2 giugno 1999, n. 9607, Baire).

Sull'argomento si citano anche, per tutte: Cass. pen., sez. III, 18 febbraio 1994, Castellani; Cass. Pen., sez. III, 12 gennaio 1996, Marconi; Cons. Stato, sez. IV [ord.], 30 luglio 1996, n. 1077/1996, Questura Lucca - Pieri.

⁽¹⁸⁾ Il prelievo di uova, nidi e piccoli nati integra una ipotesi di uccellazione ai sensi dell'art. 3 citata legge n. 157 del 1992 per la lettera e la *ratio* della norma. La cattura di uccelli appena nati e la loro detenzione in regime di cattività integrano gli estremi del reato di maltrattamento di animali, poiché ex art. 727, comma 1, c.p., come modificato dalla legge 22 novembre 1993, n. 473, risponde di tale reato anche chi detiene animali in condizioni non compatibili con la loro natura. La cattura di detti uccelletti, senza uso di armi da fuoco e dopo appostamenti e ricerche fra gli alberi, integra anche il reato di uccellazione, di cui all'art. 30, comma 1, lett. e), della legge n. 157 del 1992, in quanto l'uccellazione deve ritenersi consistere non solo nell'atto finale della apprensione di uccelli vivi e vitali con mezzi diversi dalle armi da fuoco, ma altresì negli atti preparatori e strumentali, quali il vagare o il soffermarsi in attesa o nella ricerca dei volatili (Cass., sez. III, 8 ottobre 1996, n. 9574, Feltrini).

⁽¹⁹⁾ Il comma 1 dell'articolo 4 della legge n. 157 introduce il principio della subordinazione della cattura di animali per motivi di studio e ricerca scientifica alle condizioni che sia preventivamente udito il parere dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, organismo unitariamente operante su tutto il territorio nazionale, e che i beneficiari dell'autorizzazione alla cattura siano esclusivamente determinati istituti scientifici. Tale disposizione mira ad assicurare l'effettiva realizzazione

2. L'attività di cattura temporanea per l'inanellamento degli uccelli a scopo scientifico è organizzata e coordinata sull'intero territorio nazionale dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica; tale attività funge da schema nazionale di inanellamento in seno all'Unione europea per l'inanellamento (EURING).⁽²⁰⁾ L'attività di inanellamento può essere svolta esclusivamente da titolari di specifica autorizzazione, rilasciata dalle regioni su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica; l'espressione di tale parere è subordinata alla partecipazione a specifici corsi di istruzione, organizzati dallo stesso Istituto, ed al superamento del relativo esame finale.⁽²¹⁾

3. L'attività di cattura per l'inanellamento e per la cessione a fini di richiamo può essere svolta esclusivamente da impianti della cui autorizzazione siano titolari le province e che siano gestiti da personale qualificato e valutato idoneo dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica. L'autorizzazione alla gestione di tali impianti è concessa dalle regioni su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, il quale svolge altresì compiti di controllo e di certificazione dell'attività svolta dagli impianti stessi e ne determina il periodo di attività.⁽²²⁾

4. La cattura per la cessione a fini di richiamo è consentita solo per esemplari appartenenti alle seguenti specie: allodola; cesena; tordo sassello; tordo bottaccio; storno; merlo; passero; passera mattugia; pavoncella e colombaccio. Gli esemplari appartenenti ad altre specie eventualmente catturati devono essere inanellati ed immediatamente liberati.⁽²³⁾

degli obiettivi scientifici nella cattura e nell'utilizzazione delle specie cacciabili, coerentemente alle finalità pubblicistiche complessive connesse alla protezione della fauna selvatica che la legge-quadro statale ha inteso perseguire. La cattura è collegata a valutazioni tecniche e fattuali tendenti a limitare l'ampiezza del potere discrezionale dell'ente gestore, e ciò rappresenta indubbiamente un principio fondamentale della materia, tale da condizionare e vincolare la potestà legislativa regionale (Corte Cost., 13 febbraio 1995, n. 35, Pres. Consiglio - Reg. Lazio).

⁽²⁰⁾ La cattura temporanea degli uccelli per l'inanellamento a scopo scientifico è di competenza dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, la cui attività non è subordinata a condizioni in ordine all'organizzazione, coordinamento e svolgimento sull'intero territorio nazionale. Tale attività costituisce lo schema nazionale di inanellamento in seno all'Unione europea per l'inanellamento, EURING. Tale organo ha il compito di coordinare l'attività dei diversi Centri nazionali esistenti presso i singoli Stati in Europa ai fini della standardizzazione delle tecniche e delle metodologie non sole europee, ma di ogni Stato nel mondo. Qui si tratta in particolare di un bene di interesse internazionale, e l'inanellamento costituisce un metodo scientifico per studiare aspetti diversi della biologia degli uccelli migratori. Le informazioni risultanti dalle attività dei singoli Centri nazionali sono raccolte in una banca dati centrale a disposizione degli studiosi.

Il diritto europeo (e internazionale) impone ai singoli Stati un continuo monitoraggio delle popolazioni ornitiche migratrici, ed ogni Stato deve garantire la protezione delle specie di uccelli viventi allo stato selvatico su tutto il territorio comunitario, anche se il loro habitat naturale non si trova all'interno del medesimo Stato membro, indipendentemente dal luogo di soggiorno o della zona di passaggio. Perciò si rende incompatibile con il diritto comunitario qualsiasi normativa nazionale che determini la protezione degli uccelli selvatici in relazione alla nozione di "patrimonio nazionale".

⁽²¹⁾ Al fine della migliore tutela dell'interesse unitario perseguito, l'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica ha il compito di organizzare i corsi di formazione e la selezione finale attraverso apposito esame. L'idoneità del candidato, espressa tramite parere positivo dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, è condizione indispensabile per l'emanazione del successivo atto amministrativo di autorizzazione da parte della regione. La norma si propone di garantire il buon andamento di una attività scientifica, che deve essere praticata solo da personale qualificato.

⁽²²⁾ L'art. 4 esprime un principio inderogabile e vincolante dell'ordinamento giuridico dello Stato, che è espressione dell'interesse nazionale unitario per la protezione della fauna selvatica. La norma dispone che titolari degli impianti siano soggetti pubblici, le province, previa autorizzazione concessa dalle regioni su parere dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica. Il personale incaricato di svolgere questa attività deve essere valutato idoneo dallo stesso Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica. (Corte Cost. [ord.], 9 luglio 1998, n. 264/1998, Associaz. W.W.F. Italia e altri - Reg. Friuli Venezia-Giulia). Lo stesso Istituto è chiamato inoltre a svolgere un ruolo di controllo e di certificazione sull'attività svolta presso tali impianti, determinandone anche il periodo di attività.

⁽²³⁾ L'utilizzo dei richiami vivi è tassativamente limitato ad alcune specie, nelle quali non sono compresi i fringuelli; così che la caccia con l'uso di fringuelli quali richiami vivi equivale a caccia con mezzi vietati; ciò in quanto la Peppola ed il

5. È fatto obbligo a chiunque abbatte, cattura o rinviene uccelli inanellati di darne notizia all'Istituto nazionale per la fauna selvatica o al comune nel cui territorio è avvenuto il fatto, il quale provvede ad informare il predetto Istituto.

6. Le regioni emanano norme in ordine al soccorso, alla detenzione temporanea e alla successiva liberazione di fauna selvatica in difficoltà.

Art. 5

(Esercizio venatorio da appostamento fisso e richiami vivi)

1. Le regioni, su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, emanano norme per regolamentare l'allevamento, la vendita e la detenzione di uccelli allevati appartenenti alle specie cacciabili, nonché il loro uso in funzione di richiami.⁽²⁴⁾

2. Le regioni emanano altresì norme relative alla costituzione e gestione del patrimonio di richiami vivi di cattura appartenenti alle specie di cui all'articolo 4, comma 4, consentendo, ad ogni cacciatore che eserciti l'attività venatoria ai sensi dell'articolo 12, comma 5, lettera b), la detenzione di un numero massimo di dieci unità per ogni specie, fino ad un massimo complessivo di quaranta unità. Per i cacciatori che esercitano l'attività venatoria da appostamento temporaneo con richiami vivi, il patrimonio di cui sopra non potrà superare il numero massimo complessivo di dieci unità.

3. Le regioni emanano norme per l'autorizzazione degli appostamenti fissi, che le province rilasciano in numero non superiore a quello rilasciato nell'annata venatoria 1989-1990.

4. L'autorizzazione di cui al comma 3 può essere richiesta da coloro che ne erano in possesso nell'annata venatoria 1989-1990. Ove si realizzi una possibile capienza, l'autorizzazione può essere richiesta dagli ultrasessantenni nel rispetto delle priorità definite dalle norme regionali.

5. Non sono considerati fissi ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 12, comma 5, gli appostamenti per la caccia agli ungulati e ai colombacci e gli appostamenti di cui all'articolo 14, comma 12.

6. L'accesso con armi proprie all'appostamento fisso con l'uso di richiami vivi è consentito unicamente a coloro che hanno optato per la forma di caccia di cui all'articolo 12, comma 5, lettera b). Oltre al titolare, possono accedere all'appostamento fisso le persone autorizzate dal titolare medesimo.

7. È vietato l'uso di richiami che non siano identificabili mediante anello inamovibile, numerato secondo le norme regionali che disciplinano anche la procedura in materia.⁽²⁵⁾

Fringuello sono stati esclusi dall'elenco delle specie cacciabili dall'art. 2 d.P.C.M. 22 novembre 1993, pertanto anche la cattura a fini di richiamo è vietata dall'art. 4, legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Cass., sez. III, 1 aprile 1998, Guerini).

⁽²⁴⁾ La norma della legge 11 febbraio 1992, n. 157 relativa all'uso degli uccelli in funzione di richiami e la sua applicazione non è stata abrogata dalla norma di cui al nuovo testo dell'art. 727 del codice penale; pertanto la sua applicazione avviene sulla base di una coordinata ed armonica interpretazione delle due disposizioni (Cass. pen., sez. III, 17 marzo 1998, n. 5858, Gottardi). L'uso di richiami vivi è consentito dalla legge, mentre è vietato che ad esseri viventi, dotati di sensibilità psicofisica, siano comunque arrecate ingiustificate sofferenze con offesa al comune sentimento di pietà verso gli animali, indicando dei comportamenti vietati con carattere meramente esemplificativo perché rispondenti a pratiche diffuse, ma non escludendo altri usi dei richiami vivi con modalità parimenti offensive.

8. La sostituzione di un richiamo può avvenire soltanto dietro presentazione all'ente competente del richiamo morto da sostituire.

9. È vietata la vendita di uccelli di cattura utilizzabili come richiami vivi per l'attività venatoria.

Art. 6 (*Tassidermia*)

1. Le regioni, sulla base di apposito regolamento, disciplinano l'attività di tassidermia ed imbalsamazione e la detenzione o il possesso di preparazioni tassidermiche e trofei.

2. I tassidermisti autorizzati devono segnalare all'autorità competente le richieste di impagliare o imbalsamare spoglie di specie protette o comunque non cacciabili ovvero le richieste relative a spoglie di specie cacciabili avanzate in periodi diversi da quelli previsti nel calendario venatorio per la caccia della specie in questione.

3. L'inadempienza alle disposizioni di cui al comma 2 comporta la revoca dell'autorizzazione a svolgere l'attività di tassidermista, oltre alle sanzioni previste per chi detiene illecitamente esemplari di specie protette o per chi cattura esemplari cacciabili al di fuori dei periodi fissati nel calendario venatorio.

4. Le regioni provvedono ad emanare, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento atto a disciplinare l'attività di tassidermia ed imbalsamazione di cui al comma 1.

Art. 7 (*Istituto nazionale per la fauna selvatica*)⁽²⁶⁾

⁽²⁵⁾ L'art. 30, lett. h), legge 11 febbraio 1992, n. 157, sanziona penalmente non soltanto l'esercizio della caccia «con l'ausilio di richiami vietati di cui all'art. 21, comma 1, lett. r)» della legge medesima, ma anche, con previsione generale, l'esercizio della caccia «con mezzi vietati». Va ricompreso tra tali «mezzi vietati» l'uso di richiami vivi «non identificabili mediante anello inamovibile», uso che è appunto espressamente vietato dall'art. 5, comma 7, cit. legge n. 157 del 1992 (nella specie la Suprema Corte ha osservato che non possono dedursi ragioni di «inesigibilità» del prescritto comportamento dalla mancata emanazione della normativa regionale di esecuzione, ovvero dalla non attuata distribuzione degli anelli numerati di identificazione, poiché in situazioni siffatte il cacciatore deve astenersi dall'uso di uccelli vivi di richiamo e non può certo violare i precetti posti dalla legge quadro statale) (Cass. pen., sez. III, 4 luglio 1996, Zaghis).

⁽²⁶⁾ L'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica trae le sue origini dal Corso di Zoologia applicata alla Caccia istituito presso l'Università di Bologna - Istituto di Zoologia con una convenzione approvata con decreto del Ministro per l'Agricoltura, 31 gennaio 1933, resa possibile dal testo unico 15 gennaio 1931, n. 117 «Approvazione del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia». Il fondatore dell'Istituto, Prof. Sen. Alessandro Ghigi, si era posto come obiettivo, fin dagli inizi del XX secolo, l'introduzione nella legislazione nazionale sulla caccia di principi scientifici ed ecologici per la protezione della selvaggina. A quei tempi non esistevano ancora le condizioni culturali per poter tutelare le risorse naturali con apposite disposizioni generali di principio, e perciò la legislazione venatoria costituì l'unico strumento allora esistente attraverso cui poter perseguire la tutela giuridica della fauna selvatica e degli habitat. Egli maturò anche la convinzione sull'opportunità di istituire a Bologna un organo di consulenza scientifico-tecnico per il Governo con compiti di studio e di indagini scientifiche. Di fatto, il Corso universitario istituito nel 1933, e da Lui diretto, operò in termini di consulenza in materia di protezione della selvaggina e di esercizio venatorio, svolgendo funzioni di ricerca e sperimentazione scientifica, di insegnamento, di formazione post-laurea e di specializzazione. Il riconoscimento giuridico si ebbe nel 1939 con la trasformazione del Corso in Laboratorio di Zoologia applicata alla Caccia, organo di consulenza tecnico-scientifica del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste. La continuità della missione iniziale di organo consultivo centrale permanente non è mai venuta meno. L'avanzamento e l'evoluzione degli studi a cui si era orientato il Laboratorio, e dei risultati scientifici raggiunti (e il mutare della sensibilità del legislatore), hanno determinato nel tempo l'adeguamento della sua denominazione in Istituto Nazionale di Biologia della Selvaggina nel 1977, per assumere con la presente legge la denominazione di Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (sulle origini e l'attività del Laboratorio di Zoologia applicata

1. L'Istituto nazionale di biologia della selvaggina di cui all'articolo 35 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, dalla data di entrata in vigore della presente legge assume la denominazione di Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS) ed opera quale organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza per lo Stato, le regioni e le province.⁽²⁷⁾

2. L'Istituto nazionale per la fauna selvatica, con sede centrale in Ozzano dell'Emilia (Bologna), è sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri.⁽²⁸⁾ Il Presidente del Consiglio dei ministri, di intesa con le regioni, definisce nelle norme regolamentari dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica l'istituzione di unità operative tecniche consultive decentrate che forniscono alle regioni supporto per la predisposizione dei piani regionali.

3. L'Istituto nazionale per la fauna selvatica ha il compito di censire il patrimonio ambientale costituito dalla fauna selvatica,⁽²⁹⁾ studiarne lo stato, l'evoluzione ed i rapporti con le altre componenti ambientali,⁽³⁰⁾ di elaborare progetti di intervento ricostitutivo o

alla Caccia, si segnala: Spagnesi M., L. Zambotti, 2000 - *Il Laboratorio di Zoologia applicata alla Caccia per la conservazione della fauna in Italia*. In: Spagnesi M. (a cura di), Atti del Convegno "Alessandro Ghigi naturalista ed ecologo", Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica INFS).

⁽²⁷⁾ La fonte normativa primaria per l'Istituto è la stessa legge-quadro statale n. 157, che fissa i compiti, le attività e gli obiettivi. Alle fonti normative secondarie è demandata l'articolazione degli organi necessari e la loro composizione (statuto) e la più dettagliata organizzazione amministrativa, finanziaria e del personale (regolamenti). Piena autonomia è lasciata all'Organo di indirizzo nell'autodeterminazione dei programmi e delle linee di ricerca scientifica, rigorosamente applicata al perseguimento degli interessi voluti dal legislatore. La legge stessa antepone l'attività di ricerca, quale imprescindibile premessa, al compimento di ogni altra attività o servizio. L'Istituto, che opera come organo di consulenza, ha personalità giuridica, eccezione per cui il contenuto tecnico-scientifico della sua attività è comunque direttamente imputabile allo stesso I.N.F.S.

⁽²⁸⁾ La legge n. 157 nel tutelare la fauna selvatica anche nell'interesse della comunità internazionale colloca il ruolo dell'Istituto in una posizione di neutralità rispetto alle pubbliche Amministrazioni centrali e periferiche. Nell'ambito del processo di riordino delle Amministrazioni pubbliche e del recente riparto delle competenze fra Stato e Autonomie locali, la tutela della fauna e della flora, specificamente protette da accordi e convenzioni e dalla normativa comunitaria, è considerata una funzione di rilievo nazionale (art. 69, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112); con successivo decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, è stato confermato il ruolo e i compiti dell'Istituto di cui all'art. 7 della presente legge. Con quest'ultimo intervento legislativo si è rafforzato lo strumento per il coordinamento fra Amministrazioni centrali e Autonomie locali, prevedendo che l'esercizio della vigilanza sull'Istituto e la definizione delle norme regolamentari da parte della Presidenza del Consiglio avvenga d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano (d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 419, art. 6 "enti particolari", comma 2).

⁽²⁹⁾ Il compito di conoscere la consistenza del patrimonio ambientale costituito dalla fauna selvatica è demandato, all'I.N.F.S. sull'intero territorio nazionale e si pone quale condizione per la conseguente migliore gestione e utilizzazione della fauna stessa. L'attività è volta ad orientare finalisticamente le Pubbliche Amministrazioni nell'elaborazione di piani di settore, costituenti la sede procedimentale, secondo criteri dotati di sufficiente elasticità, di spazi a destinazione differenziata, nell'ambito di un complessivo bilanciamento di interessi (esigenze di protezione, venatorie, degli agricoltori, ecc.). L'art. 10 della presente legge espressamente antepone, all'esecuzione dell'attività di pianificazione faunistico-venatoria delle regioni, la conoscenza delle risorse e della consistenza faunistica, da conseguirsi anche mediante modalità omogenee di rilevazione e di censimento. I criteri sono dettati dall'I.N.F.S. (art. 10, commi 7, 10 e 11, legge n. 157).

⁽³⁰⁾ Tale compito è strettamente collegato all'attività di censimento del patrimonio fauna selvatica e si traduce per l'I.N.F.S. nello studio di una somma di fattori, che agendo sulle diverse specie ne possono pregiudicare o limitare la diffusione geografica e la dimensione numerica delle popolazioni. Fra questi, anche lo studio e la valutazione della situazione sanitaria e di benessere delle popolazioni come risultano dal complesso delle relazioni con gli elementi fisici e biologici degli habitat naturali in cui la fauna selvatica vive e si riproduce.

Con successive disposizioni emanate con il Regolamento di cui al d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, di attuazione della direttiva comunitaria "habitat", vista la legge-quadro n. 157, la competenza dell'I.N.F.S. è richiesta in caso di definizione delle linee guida statali per l'esecuzione da parte delle regioni e province autonome del monitoraggio sullo stato di conservazione delle specie e degli habitat naturali di interesse comunitario, con maggiore attenzione a quelli prioritari (art. 7 d.P.R. n. 357/1997). L'Istituto deve poi garantire la propria competenza in caso di adozione di misure atte a prevenire o reprimere comportamenti non compatibili con il mantenimento delle specie selvatiche in uno stato di conservazione soddisfacente (art. 10, d.P.R. n. 357/1997).

migliorativo sia delle comunità animali sia degli ambienti al fine della riqualificazione faunistica del territorio nazionale,⁽³¹⁾ di effettuare e di coordinare l'attività di inanellamento a scopo scientifico sull'intero territorio italiano,⁽³²⁾ di collaborare con gli organismi stranieri ed in particolare con quelli dei Paesi della Comunità economica europea aventi analoghi compiti e finalità, di collaborare con le università e gli altri organismi di ricerca nazionali,⁽³³⁾ di

L'I.N.F.S. in questo campo svolge un ruolo non secondario di consulenza, che va richiesta da parte delle regioni nell'esercizio delle loro potestà amministrative. Infatti l'art. 19 della presente legge-quadro dispone il parere dell'Istituto quando le regioni intendono procedere al "controllo", mediante l'utilizzo di metodi ecologici, delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia. Non solo, le regioni non possono autonomamente sostituire tali metodi ecologici con piani di abbattimento in mancanza della previa verifica dell'inefficacia dei primi da parte dello stesso I.N.F.S.

A dimostrazione che le finalità della legge-quadro n. 157, e quindi il ruolo dell'Istituto, non esauriscono la loro prospettiva in un'ottica venatoria, fra gli altri è l'art. 19, in particolare il comma 2, secondo il quale i controlli della fauna selvatica possono perseguire interessi ulteriori e diversi quali: la migliore gestione del patrimonio zootecnico, la tutela del suolo, motivi sanitari, di selezione biologica, la tutela del patrimonio storico-artistico, la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche.

Anche da questa disposizione si ha dimostrazione della necessaria interdisciplinarietà della materia e delle necessarie competenze altamente specializzate richieste in campo.

⁽³¹⁾ Il diritto comunitario obbliga gli Stati membri a preservare, a mantenere e a ripristinare gli habitat della fauna selvatica in quanto tali. Gli obblighi incombenti agli Stati membri sussistono ancora prima che si registri una diminuzione di una specie o che vi sia un effettivo rischio di estinzione. La legge nazionale impone alle Autorità locali l'obbligo di azioni positive dirette a garantire gli standard dell'equilibrio ecologico e prevede l'intervento sostitutivo dello Stato in caso di inerzia.

Una ipotesi, per tutte, è prevista all'art. 1, comma 5, della presente legge, ove alle regioni ed alle province autonome è fissato un termine entro il quale devono istituire lungo le rotte di migrazione dell'avifauna segnalate dall'I.N.F.S., zone di protezione finalizzate al mantenimento ed alla sistemazione, conforme alle esigenze ecologiche, degli habitat interni e limitrofi a tali zone, a provvedere al ripristino dei biotopi distrutti e alla creazione di nuovi. Il potere sostitutivo dello Stato conferma l'interesse generale della materia di cui si tratta, nonché la responsabilità dello Stato stesso in caso di inadempimento delle norme comunitarie che è tenuto a rispettare e a far rispettare.

Gli interventi ricostitutivi o migliorativi sia delle comunità animali, sia degli habitat hanno posto e pongono serie problematiche legate innanzi tutto al mantenimento degli equilibri ecologici. Da qui una severa normativa che chiama in causa la competenza dell'I.N.F.S. Si veda in caso di attività di programmazione delle province in materia di miglioramento ambientale tramite l'immissione di fauna selvatica in un determinato luogo. Il piano è sottoposto al previo accertamento, vincolante, dell'I.N.F.S. sulle compatibilità genetiche delle popolazioni da immettere (art. 10, comma 7, legge n. 157).

Così come è richiesto il parere favorevole, vincolante, dell'I.N.F.S. in caso di immissione di specie autoctone nella zona faunistica delle Alpi (art. 11, comma 3, legge n. 157)

Anche l'introduzione dall'estero di fauna selvatica viva, purchè appartenente alle specie autoctone, è ammessa, ma solo a scopo di ripopolamento e di miglioramento genetico. L'autorizzazione amministrativa del Ministero delle politiche agricole è subordinata al parere dell'I.N.F.S., nel rispetto delle convenzioni internazionali (art. 20, comma 3, legge n. 157).

Con il Regolamento n. 357 del 1997, di attuazione della direttiva 92/43/CEE, "direttiva habitat", e di costituzione della rete ecologica europea "Natura 2000", sono posti degli obblighi per i siti naturali da applicarsi anche alle zone di protezione speciale. L'Istituto è chiamato a svolgere attività di consulenza tecnico-scientifica in caso di deroghe ai divieti posti a tutela delle specie nella loro area di distribuzione naturale (art. 11) ed in caso di reintroduzione di specie di animali e vegetali di interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa, e per l'introduzione di specie non autoctone (art. 12).

⁽³²⁾ Per questa attività dell'I.N.F.S. si rimanda alle precedenti note. Preme sottolineare la severa normativa che regola il bene fauna migratoria. I singoli Stati sono tenuti al continuo monitoraggio delle popolazioni ornamentali, ed ogni Stato deve garantire la protezione delle specie di uccelli viventi allo stato selvatico su tutto il territorio comunitario, anche se il loro habitat naturale non si trova all'interno del medesimo Stato membro, indipendentemente dal luogo di soggiorno o della zona di passaggio. Perciò si rende incompatibile con il diritto comunitario qualsiasi normativa nazionale che determini la protezione degli uccelli selvatici in relazione alla nozione di "patrimonio nazionale".

⁽³³⁾ Fin dalle sue origini, l'Istituto ha agito sul piano nazionale e internazionale con una molteplicità di rapporti e di attività di carattere scientifico, tecnico e didattico aventi per base l'ecologia e riguardanti lo studio della fauna terrestre vivente allo stato selvatico, con tutti i suoi complessi problemi e interazioni con altre discipline. Per la resa del servizio di consulenza, l'Istituto svolge, come imprescindibile premessa, attività di ricerca e sperimentazione applicata alla conservazione della fauna selvatica. È un'attività che vede un continuo confronto con la comunità scientifica, nell'ambito di una rete di scambio delle reciproche informazioni. La stessa Comunità pone il dato scientifico come riferimento per l'adeguamento delle disposizioni normative all'avanzamento e all'evoluzione dei risultati raggiunti. Nel nostro Paese il problema nasce laddove al progredire dei risultati scientifici non sempre segue con sufficiente tempestività l'adeguamento della legislazione interna o un corretto recepimento dei principi e delle disposizioni internazionali, ovvero quando interessi diversi, di settore, locali, personali....., prevalgono rispetto alla tutela di un "patrimonio comune" (non solo nazionale), tanto da condizionare il rispetto degli obblighi assunti dallo Stato, inteso nella sua unitarietà.

controllare e valutare gli interventi faunistici operati dalle regioni e dalle province autonome,⁽³⁴⁾ di esprimere i pareri tecnico-scientifici richiesti dallo Stato, dalle regioni e dalle province autonome.⁽³⁵⁾

4. Presso l'Istituto nazionale per la fauna selvatica sono istituiti una scuola di specializzazione post-universitaria sulla biologia e la conservazione della fauna selvatica e corsi di preparazione professionale per la gestione della fauna selvatica per tecnici diplomati. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge una commissione istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, composta da un rappresentante del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da un rappresentante del Ministro dell'ambiente, da un rappresentante del Ministro della sanità e dal direttore generale dell'Istituto nazionale di

⁽³⁴⁾ Le regioni a statuto ordinario, le regioni a statuto speciale e le province autonome sono tenute ad adeguare la propria legislazione ai principi ed alle norme stabiliti dalla presente legge-quadro nei limiti della Costituzione e dei rispettivi statuti (art. 36, commi 6 e 7). Al riguardo pare utile qui richiamare quando riportato in precedente nota circa il carattere fondamentale della legge statale n. 157, che richiede l'attuazione uniforme su tutto il territorio nazionale dei principi da essa dettati e l'omogeneità delle procedure. Essa si limita ad enunciare principi generali, indicando una finalità ed un metodo partecipativo da seguire, le cui modalità ed articolazioni sono rimesse alle determinazioni proprie delle regioni e delle province autonome. Non comporta alcuna lesione delle competenze costituzionalmente assicurate alla regioni. In tale quadro, l'attività di indirizzo e coordinamento dello Stato è essenzialmente tecnica e, come tale, si distingue da quella politico-amministrativa; così come la funzione istituzionale primaria dell'I.N.F.S. è di supporto tecnico-scientifico a favore della Pubblica Amministrazione nel suo complesso e anche più ampiamente dell'intera collettività. È finalizzato in via generale a prevenire scelte non compatibili con il diritto comunitario sulla conservazione della fauna selvatica, partecipando altresì alla verifica sullo stato di conformità della legge nazionale e delle leggi regionali e provinciali (art. 1, comma 7, legge n. 157 e art. 4, d.P.C.M. 27 settembre 1997, in qualità di Autorità abilitata).

⁽³⁵⁾ L'attività di consulenza è data dai risultati dell'attività scientifica e tecnica di ricerca applicata svolta dai diversi settori e servizi in cui è articolato l'I.N.F.S. Questi fanno campo a diversificate competenze specializzate, complementari l'una con l'altra, e tutte finalizzate alla resa del servizio primario. Esiste uno stretto collegamento funzionale ed operativo fra i distinti settori, i cui risultati da ciascuno raggiunti trovano la loro sintesi anche nelle espressioni di giudizio emessi dall'Istituto. Talvolta le dichiarazioni dell'I.N.F.S. possono costituire atti di iniziativa, e ciò anche in considerazione dei compiti generali a valenza nazionale attribuiti dalla legge statale. Possono contenere linee-guida, di indirizzo, criteri di adeguamento all'evoluzione dei risultati scientifici e normativi ai fini dell'adozione di omogenee ed uniformi procedure su tutto il territorio nazionale. Ci si riferisce ai casi in cui gli atti hanno contenuto autonomo rispetto ad eventuali atti successivi e pertanto sono da considerarsi "conclusivi"; possono concorrere a formare la volontà di un Soggetto pubblico, ma non sono finalizzati a questo.

Le Amministrazioni pubbliche hanno la facoltà di richiedere per qualsiasi motivo di loro interesse l'intervento consultivo all'Istituto (chiamato nella pratica "parere"), che a sua volta è tenuto a renderlo. Le dichiarazioni dell'Istituto hanno una esternazione scritta e sono espressioni tecnico-scientifiche, che possono contenere anche valutazioni di opportunità e tradursi in consigli e proposte. Il contenuto propositivo può orientare, illuminare l'Amministrazione attiva, che deve provvedere nel merito; in questo caso i pareri possono ricoprire un ambito più ampio di un semplice giudizio. In taluni casi i pareri sono richiesti in via preliminare, interlocutoria, orientativa. In sostanza, non sempre sono seguiti dall'adozione di un atto conclusivo da parte dell'Autorità richiedente, che può rinunciare ad emetterlo.

Si considerano di natura strettamente "endoprocedurale" i pareri resi dall'Istituto durante il procedimento di formazione degli atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione in cui le Amministrazioni pubbliche, centrali e locali, hanno l'obbligo di richiedere la consulenza dell'I.N.F.S.. Perciò, l'intervento dell'Istituto costituisce ontologicamente attività preparatoria, prodromica e strumentale al futuro provvedimento definitivo già avviato da diversa Autorità.

Nel contesto della legge-quadro statale sono tassativamente individuati i procedimenti amministrativi in cui l'omessa richiesta del parere dell'I.N.F.S. rende invalido il provvedimento finale per violazione delle regole del procedimento e violazione di legge. La sua acquisizione condiziona l'emanazione del successivo provvedimento conclusivo sul cui procedimento principale il parere stesso si innesta. Per cui l'Autorità procedente deve necessariamente far precedere la propria scelta finale da tale determinazione. Le pronunce rese dall'I.N.F.S. possono essere vincolanti ovvero non vincolanti. Purtuttavia se il contenuto di un parere non vincolante è disatteso, per giurisprudenza costante, vanno compiutamente argomentate le motivazioni. Pertanto, i giudizi espressi dall'I.N.F.S. possono condizionare il contenuto del provvedimento conclusivo ovvero concorrere alla sua emanazione.

L'attività consultiva dell'I.N.F.S. si esprime inoltre tramite studi, ricerche, sopralluoghi, assistenza tecnica commissionati da Soggetti pubblici e privati esponenti di interessi diffusi (associazioni, federazioni, comitati, ecc.) per acquisire conoscenze tecniche specializzate nel settore in cui agiscono. In via generale, tali studi sono tesi alla soluzione di problematiche locali, di interesse circoscritto al territorio ed a questioni specifiche.

biologia della selvaggina in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, provvede ad adeguare lo statuto e la pianta organica dell'Istituto ai nuovi compiti previsti dal presente articolo e li sottopone al Presidente del Consiglio dei ministri, che li approva con proprio decreto.

5. Per l'attuazione dei propri fini istituzionali, l'Istituto nazionale per la fauna selvatica provvede direttamente alle attività di cui all'articolo 4.

6. L'Istituto nazionale per la fauna selvatica è rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato nei giudizi attivi e passivi avanti l'autorità giudiziaria, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali.

Art. 8

(Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale)

1. Presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è istituito il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale (CTFVN) composto da tre rappresentanti nominati dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da tre rappresentanti nominati dal Ministro dell'ambiente, da tre rappresentanti delle regioni nominati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da tre rappresentanti delle province nominati dall'Unione delle province d'Italia, dal direttore dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, da un rappresentante per ogni associazione venatoria nazionale riconosciuta, da tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, da quattro rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente, da un rappresentante dell'Unione zoologica italiana, da un rappresentante dell'Ente nazionale per la cinofilia italiana, da un rappresentante del Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina, da un rappresentante dell'Ente nazionale per la protezione degli animali, da un rappresentante del Club alpino italiano.

2. Il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale è costituito, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sulla base delle designazioni delle organizzazioni ed associazioni di cui al comma 1 ed è presieduto dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste o da un suo delegato.

3. Al Comitato sono conferiti compiti di organo tecnico consultivo per tutto quello che concerne l'applicazione della presente legge.

4. Il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale viene rinnovato ogni cinque anni.

Art. 9

(Funzioni amministrative)

1. Le regioni esercitano le funzioni amministrative di programmazione e di coordinamento ai fini della pianificazione faunistico-venatoria di cui all'articolo 10 e svolgono i compiti di orientamento, di controllo e sostitutivi previsti dalla presente legge e dagli statuti regionali. Alle province spettano le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della

fauna secondo quanto previsto dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, che esercitano nel rispetto della presente legge.

2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome esercitano le funzioni amministrative in materia di caccia in base alle competenze esclusive nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti.

Art. 10

(Piani faunistico-venatori)

1. Tutto il territorio agro-silvo-pastorale nazionale è soggetto a pianificazione faunistico-venatoria finalizzata, per quanto attiene alle specie carnivore, alla conservazione delle effettive capacità riproduttive e al contenimento naturale di altre specie e, per quanto riguarda le altre specie, al conseguimento della densità ottimale e alla sua conservazione mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio.⁽³⁶⁾

2. Le regioni e le province, con le modalità previste nei commi 7 e 10, realizzano la pianificazione di cui al comma 1 mediante la destinazione differenziata del territorio.

3. Il territorio agro-silvo-pastorale di ogni regione è destinato per una quota dal 20 al 30 per cento a protezione della fauna selvatica, fatta eccezione per il territorio delle Alpi di ciascuna regione, che costituisce zona faunistica a sè stante ed è destinato a protezione nella percentuale dal 10 al 20 per cento. In dette percentuali sono compresi i territori ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni.

4. Il territorio di protezione di cui al comma 3 comprende anche i territori di cui al comma 8, lettere *a*), *b*) e *c*). Si intende per protezione il divieto di abbattimento e cattura a fini venatori accompagnato da provvedimenti atti ad agevolare la sosta della fauna, la riproduzione, la cura della prole.⁽³⁷⁾

5. Il territorio agro-silvo-pastorale regionale può essere destinato nella percentuale massima globale del 15 per cento a caccia riservata a gestione privata ai sensi dell'articolo 16, comma 1, e a centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale.

6. Sul rimanente territorio agro-silvo-pastorale le regioni promuovono forme di gestione programmata della caccia, secondo le modalità stabilite dall'articolo 14.

⁽³⁶⁾ L'attività venatoria, come diretta non solo all'abbattimento di animali selvatici, ma anche congiuntamente alla protezione dell'ambiente naturale e di ogni forma di vita, si pone essa stessa come mezzo di regolazione della fauna selvatica, dipendendo la densità ottimale delle specie non carnivore, come disposto dall'art. 10, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, non solo dal miglioramento delle risorse ambientali, ma anche dal prelievo venatorio (Corte Cost., 30 dicembre 1997, n. 448, Assoc. W.W.F. Italia - Prov. La Spezia e altro).

Sussiste la responsabilità per danno degli amministratori provinciali che, in violazione di quanto previsto da leggi regionali intese a favorire il ripopolamento delle zone venatorie, dispongano acquisto di selvaggina e la immettano, tutta, nel territorio in periodo di piena apertura della caccia non rispettando, così, le finalità della legge (Corte Conti, sez. II, 25 ottobre 1994, n. 215, Proc. gen. - Pillon e altro).

⁽³⁷⁾ La circostanza che l'art. 10, comma 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, definisca la protezione della fauna come «il divieto di abbattimento e cattura a fini venatori accompagnato da provvedimenti atti ad agevolare la sosta della fauna, la riproduzione e la cura della prole» non implica un vincolo sul complesso della legislazione venatoria e sulle altre disposizioni dell'art. 10, le quali anzi confermano, attraverso il rinvio alla pianificazione, che non tutto il territorio di tutela faunistico-venatoria deve rivestire il carattere di oasi di protezione (Corte Cost., 30 dicembre 1997, n. 448, Associaz. W.W.F. Italia - Prov. La Spezia).

7. Ai fini della pianificazione generale del territorio agro-silvo-pastorale le province predispongono, articolandoli per comprensori omogenei, piani faunistico-venatori.⁽³⁸⁾ Le province predispongono altresì piani di miglioramento ambientale tesi a favorire la riproduzione naturale di fauna selvatica nonché piani di immissione di fauna selvatica anche tramite la cattura di selvatici presenti in soprannumero nei parchi nazionali e regionali e in altri ambiti faunistici, salvo accertamento delle compatibilità genetiche da parte dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica e sentite le organizzazioni professionali agricole presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale tramite le loro strutture regionali.

8. I piani faunistico-venatori di cui al comma 7 comprendono:

- a) le oasi di protezione, destinate al rifugio, alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica;
- b) le zone di ripopolamento e cattura, destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale ed alla cattura della stessa per l'immissione sul territorio in tempi e condizioni utili all'ambientamento fino alla ricostituzione e alla stabilizzazione della densità faunistica ottimale per il territorio;
- c) i centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, ai fini di ricostituzione delle popolazioni autoctone;
- d) i centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, organizzati in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa, ove è vietato l'esercizio dell'attività venatoria ed è consentito il prelievo di animali allevati appartenenti a specie cacciabili da parte del titolare dell'impresa agricola, di dipendenti della stessa e di persone nominativamente indicate;
- e) le zone e i periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani anche su fauna selvatica naturale o con l'abbattimento di fauna di allevamento appartenente a specie cacciabili, la cui gestione può essere affidata ad associazioni venatorie e cinofile ovvero ad imprenditori agricoli singoli o associati;
- f) i criteri per la determinazione del risarcimento in favore dei conduttori dei fondi rustici per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e alle opere approntate su fondi vincolati per gli scopi di cui alle lettere a), b) e c);⁽³⁹⁾
- g) i criteri per la corresponsione degli incentivi in favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici, singoli o associati, che si impegnino alla tutela ed al ripristino degli habitat naturali e all'incremento della fauna selvatica nelle zone di cui alle lettere a) e b);
- h) l'identificazione delle zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi.

⁽³⁸⁾ La disciplina faunistico-venatoria risalente alla legge quadro 11 febbraio 1992, n. 157, letta nel suo insieme, è volta ad orientare finalisticamente la Pubblica Amministrazione nell'elaborazione di piani di settore, costituenti la sede procedimentale, secondo criteri dotati di sufficiente elasticità - di spazi a destinazione differenziata - nell'ambito di un complessivo bilanciamento di interessi nel quale, accanto alle esigenze di protezione della fauna, trovano considerazione quelle venatorie e quelle, altresì, degli agricoltori interessati, nel contempo, al contenimento della fauna selvatica ed all'impedimento di un'attività venatoria indiscriminata (Corte Cost., 30 dicembre 1997, n. 448, Assoc. W.W.F. Italia - Prov. La Spezia e altro).

⁽³⁹⁾ L'indennizzo in favore dei proprietari di fondi danneggiati dalla fauna selvatica, nella disciplina posta dall'art. 47 legge Regione Lombardia 16 agosto 1993 n. 26, e dagli artt. 10 e 26 legge 11 febbraio 1992 n. 157, integra un credito con funzione risarcitoria, previsto a diretta tutela delle posizioni dei proprietari medesimi, senza che sussista alcun potere discrezionale della pubblica amministrazione con riguardo all'*an* ed al *quantum* del risarcimento stesso; ne consegue che la controversia inerente al riconoscimento ed alla liquidazione di detto indennizzo, ricollegandosi a diritti soggettivi, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario (Cass. civ., sez. un., 10 agosto 1999, n. 587/1999, Sai assicuraz. - Castelli).

9. Ogni zona dovrà essere indicata da tabelle perimetrali, esenti da tasse, secondo le disposizioni impartite dalle regioni, apposte a cura dell'ente, associazione o privato che sia preposto o incaricato della gestione della singola zona.⁽⁴⁰⁾

10. Le regioni attuano la pianificazione faunistico-venatoria mediante il coordinamento dei piani provinciali di cui al comma 7 secondo criteri dei quali l'Istituto nazionale per la fauna selvatica garantisce la omogeneità e la congruenza a norma del comma 11, nonché con l'esercizio di poteri sostitutivi nel caso di mancato adempimento da parte delle province dopo dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

11. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Istituto nazionale per la fauna selvatica trasmette al Ministro dell'agricoltura e delle foreste e al Ministro dell'ambiente il primo documento orientativo circa i criteri di omogeneità e congruenza che orienteranno la pianificazione faunistico-venatoria. I Ministri, d'intesa, trasmettono alle regioni con proprie osservazioni i criteri della programmazione, che deve essere basata anche sulla conoscenza delle risorse e della consistenza faunistica, da conseguirsi anche mediante modalità omogenee di rilevazione e di censimento.

12. Il piano faunistico-venatorio regionale determina i criteri per la individuazione dei territori da destinare alla costituzione di aziende faunistico-venatorie, di aziende agriturismo-venatorie e di centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale.

13. La deliberazione che determina il perimetro delle zone da vincolare, come indicato al comma 8, lettere *a)*, *b)* e *c)*, deve essere notificata ai proprietari o conduttori dei fondi interessati e pubblicata mediante affissione all'albo pretorio dei comuni territorialmente interessati.

14. Qualora nei successivi sessanta giorni sia presentata opposizione motivata, in carta semplice ed esente da oneri fiscali, da parte dei proprietari o conduttori dei fondi costituenti almeno il 40 per cento della superficie complessiva che si intende vincolare, la zona non può essere istituita.

15. Il consenso si intende validamente accordato anche nel caso in cui non sia stata presentata formale opposizione.

16. Le regioni, in via eccezionale, ed in vista di particolari necessità ambientali, possono disporre la costituzione coattiva di oasi di protezione e di zone di ripopolamento e cattura, nonché l'attuazione dei piani di miglioramento ambientale di cui al comma 7.

17. Nelle zone non vincolate per la opposizione manifestata dai proprietari o conduttori di fondi interessati, resta, in ogni caso, precluso l'esercizio dell'attività venatoria. Le regioni possono destinare le suddette aree ad altro uso nell'ambito della pianificazione faunistico-venatoria.

⁽⁴⁰⁾ I parchi nazionali, essendo stati istituiti e delimitati con appositi provvedimenti pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale non necessitano della tabellazione perimetrale al fine di individuarli come aree ove sia vietata l'attività venatoria; a questi non si applica pertanto la disciplina di cui all'art. 10, legge 11 febbraio 1992, n. 157, che prevede la perimetrazione delle aree oggetto di pianificazione faunistico-venatoria (Cass. pen., sez. III, 9 marzo 1998, n. 4756, Giacometti).

Art. 11
(Zona faunistica delle Alpi)

1. Agli effetti della presente legge il territorio delle Alpi, individuabile nella consistente presenza della tipica flora e fauna alpina, è considerato zona faunistica a sè stante.

2. Le regioni interessate, entro i limiti territoriali di cui al comma 1, emanano, nel rispetto dei principi generali della presente legge e degli accordi internazionali, norme particolari al fine di proteggere la caratteristica fauna e disciplinare l'attività venatoria, tenute presenti le consuetudini e le tradizioni locali.

3. Al fine di ripristinare l'integrità del biotopo animale, nei territori ove sia esclusivamente presente la tipica fauna alpina è consentita la immissione di specie autoctone previo parere favorevole dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica.

4. Le regioni nei cui territori sono compresi quelli alpini, d'intesa con le regioni a statuto speciale e con le province autonome di Trento e di Bolzano, determinano i confini della zona faunistica delle Alpi con l'apposizione di tabelle esenti da tasse.

Art. 12
(Esercizio dell'attività venatoria)

1. L'attività venatoria si svolge per una concessione che lo Stato rilascia ai cittadini che la richiedano e che posseggano i requisiti previsti dalla presente legge.

2. Costituisce esercizio venatorio ogni atto diretto all'abbattimento o alla cattura di fauna selvatica mediante l'impiego dei mezzi di cui all'articolo 13.

3. È considerato altresì esercizio venatorio il vagare o il soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo o in attitudine di ricerca della fauna selvatica o di attesa della medesima per abatterla.

4. Ogni altro modo di abbattimento è vietato, salvo che non avvenga per caso fortuito o per forza maggiore.

5. Fatto salvo l'esercizio venatorio con l'arco o con il falco, l'esercizio venatorio stesso può essere praticato in via esclusiva in una delle seguenti forme:

a) vagante in zona Alpi;

b) da appostamento fisso;

c) nell'insieme delle altre forme di attività venatoria consentite dalla presente legge e praticate nel rimanente territorio destinato all'attività venatoria programmata.

6. La fauna selvatica abbattuta durante l'esercizio venatorio nel rispetto delle disposizioni della presente legge appartiene a colui che l'ha cacciata.

7. Non costituisce esercizio venatorio il prelievo di fauna selvatica ai fini di impresa agricola di cui all'articolo 10, comma 8, lettera d).

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito di licenza di porto di fucile per uso di caccia,⁽⁴¹⁾ di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di cui lire 750 milioni per ogni persona danneggiata e lire 250 milioni per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di lire 100 milioni per morte o invalidità permanente.

9. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, provvede ogni quattro anni, con proprio decreto, ad aggiornare i massimali suddetti.

10. In caso di sinistro colui che ha subito il danno può procedere ad azione diretta nei confronti della compagnia di assicurazione presso la quale colui che ha causato il danno ha contratto la relativa polizza.

11. La licenza di porto di fucile per uso di caccia ha validità su tutto il territorio nazionale e consente l'esercizio venatorio nel rispetto delle norme di cui alla presente legge e delle norme emanate dalle regioni.

12. Ai fini dell'esercizio dell'attività venatoria è altresì necessario il possesso di un apposito tesserino rilasciato dalla regione di residenza, ove sono indicate le specifiche norme inerenti il calendario regionale, nonché le forme di cui al comma 5 e gli ambiti territoriali di caccia ove è consentita l'attività venatoria. Per l'esercizio della caccia in regioni diverse da quella di residenza è necessario che, a cura di quest'ultima, vengano apposte sul predetto tesserino le indicazioni sopramenzionate.

Art. 13

(Mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria)

1. L'attività venatoria è consentita con l'uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non più di due cartucce, di calibro non superiore al 12,⁽⁴²⁾ nonché con fucile con canna ad anima rigata a caricamento

⁽⁴¹⁾ Le finalità per le quali il titolare di una licenza si avvalga dell'autorizzazione concessagli sono, in genere, penalmente irrilevanti, ferma restando la sanzionabilità in via amministrativa (e penale) dell'eventuale abuso accertato, che può essere colpito da provvedimenti sospensivi o ablativi dell'autorizzazione. L'autorizzazione al porto di fucile rilasciata per l'esercizio della caccia rende legittimo il porto di detta arma anche se l'esercizio stesso venga attuato non per l'attività venatoria ma per fini diversi, compresi quelli non leciti (Cass. pen., sez. I, 24 aprile 1997, n. 7563, Roich).

⁽⁴²⁾ In base al testuale tenore dell'art. 13, comma 1, legge 11 febbraio 1992, n. 157, il quale prevede la limitazione a due del numero dei colpi unicamente per i fucili ad anima liscia e non invece per i fucili ad anima rigata, per i quali sono dettate altre specifiche prescrizioni, deve escludersi che la suindicata limitazione valga anche per i fucili di detto secondo genere; il che, oltre a non contrastare con le convenzioni di Parigi e di Berna, ha anche una sua riconoscibile logica, ove si consideri che i fucili ad anima liscia trovano impiego per la caccia della grossa fauna ungulata e che il legislatore, in attuazione anche della direttiva comunitaria europea n. 79/409, ha inteso imporre limiti diversi e maggiori per il primo di detti tipi di caccia (Cass. pen., sez. III, 18 maggio 1999, n. 1897, Bruzzone).

Il Legislatore ha un'ampia discrezionalità nel fissare differenti regimi di detenzione delle armi, tenendo conto, per le armi comuni e sportive, delle esigenze di tutela della sicurezza collettiva e, per le armi da caccia, della necessità per i cacciatori di adeguarsi ai differenti tipi di selvaggina (Corte Cost., [ord.] 21 marzo 1997, n. 68; cfr. in merito l'ord.za del Pretore di Massa, 12 gennaio 1996, Claps. Sull'argomento, v. anche Cass. pen., sez. III, 18 ottobre 1995, n. 11341, Capaldi; Cass. pen., sez. III, sent. n. 8480 del 29 luglio 1994, cc. del 17 giugno 1994, Villa).

singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40.⁽⁴³⁾

2. È consentito, altresì, l'uso del fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6, nonché l'uso dell'arco e del falco.⁽⁴⁴⁾

3. I bossoli delle cartucce devono essere recuperati dal cacciatore e non lasciati sul luogo di caccia.

4. Nella zona faunistica delle Alpi è vietato l'uso del fucile con canna ad anima liscia a ripetizione semiautomatica salvo che il relativo caricatore sia adattato in modo da non contenere più di un colpo.

5. Sono vietati tutte le armi e tutti i mezzi per l'esercizio venatorio non esplicitamente ammessi dal presente articolo.

6. Il titolare della licenza di porto di fucile anche per uso di caccia è autorizzato, per l'esercizio venatorio, a portare, oltre alle armi consentite, gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie.

Art. 14

(Gestione programmata della caccia)

1. Le regioni, con apposite norme, sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e le province interessate, ripartiscono il territorio agro-silvo-pastorale destinato alla caccia programmata ai sensi dell'articolo 10, comma 6, in ambiti territoriali di caccia, di dimensioni subprovinciali, possibilmente omogenei e delimitati da confini naturali.

⁽⁴³⁾ Alla luce del bilanciamento di valori operato dalla legge quadro sulla caccia, che individua come obiettivo primario la tutela della fauna selvatica, costituente «patrimonio indisponibile dello Stato nell'interesse della collettività» - per cui la regola è ora il divieto di caccia, e il suo esercizio è l'eccezione - devono ritenersi in linea di principio consentiti interventi regionali volti ad ampliare l'area del divieto (in correlazione ad esigenze precipue della comunità territoriale), in quanto appunto in sintonia, e non già in contraddizione, con i canoni fondamentali della legislazione statale di cornice nel settore in questione; ma siffatti interventi devono pur sempre esplicarsi con legge. Non è infatti consentito ad una normativa regionale di tipo regolamentare e non legislativo, specificare la disciplina della legge statale, atteso che nelle materie di cui all'art. 117 Cost., la disciplina regionale è destinata a sostituire la precedente disciplina statale (di dettaglio). Sicché deve escludersi che la sostituzione della legge statale possa essere operata dalla regione con una fonte di rango inferiore a quella sostituita; a più forte ragione non è consentito ad un regolamento regionale l'introduzione di nuove fattispecie di illecito amministrativo in quanto la previsione di tali illeciti e delle correlative sanzioni è soggetta all'ulteriore (generale) riserva di legge statale (Cass., sez. I, 22 giugno 1995, 7038/1995, Della Pina - Prov. Parma).

Ai fini del reato di cui all'art. 13 legge n. 157 del 1992, la differenza va effettuata esclusivamente tra fucile a canna liscia ed a canna rigata. La distinzione tra fucile e carabina non esiste nella legislazione sulle armi, di cui alla legge 18 aprile 1975 n. 110, la quale, all'art. 2, include indifferentemente tra i fucili anche la carabina ed il moschetto, non ravvisandosi precise differenze tra i suddetti tre tipi di armi. In particolare, con riferimento alla caccia, il comma 2 dello stesso art. 2 legge n. 110 del 1975 considera armi comuni da sparo indifferentemente i fucili e le carabine (nella specie - relativa a rigetto di ricorso avverso ordinanza di riesame che aveva revocato il sequestro sul rilievo che la norma che limitava a due proiettili l'armamento del fucile da caccia si riferiva ad arma a canna liscia, mentre la carabina sequestrata era arma a canna rigata - il p. m. lamentava violazione di legge, sostenendo che la carabina non può paragonarsi al fucile, rispetto al quale è possibile la differenza tra canna liscia e rigata) (Cass., sez. III, 2 marzo 1995, Bigazzi).

⁽⁴⁴⁾ Cfr. circolare emanata dal Ministero dell'interno 6 maggio 1997, n. 559/C-50.065-E-97, "Art. 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, Mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria" (Gazz. Uff. 28 maggio 1997, n. 122), con cui la Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi ha espresso parere sui mezzi consentiti per l'esercizio dell'attività venatoria.

2. Le regioni tra loro confinanti, per esigenze motivate, possono, altresì, individuare ambiti territoriali di caccia interessanti anche due o più province contigue.

3. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste stabilisce con periodicità quinquennale, sulla base dei dati censuari, l'indice di densità venatoria minima per ogni ambito territoriale di caccia. Tale indice è costituito dal rapporto fra il numero dei cacciatori, ivi compresi quelli che praticano l'esercizio venatorio da appostamento fisso, ed il territorio agro-silvo-pastorale nazionale.⁽⁴⁵⁾

4. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste stabilisce altresì l'indice di densità venatoria minima per il territorio compreso nella zona faunistica delle Alpi che è organizzato in comprensori secondo le consuetudini e tradizioni locali. Tale indice è costituito dal rapporto tra il numero dei cacciatori, ivi compresi quelli che praticano l'esercizio venatorio da appostamento fisso, e il territorio regionale compreso, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, nella zona faunistica delle Alpi.

5. Sulla base di norme regionali, ogni cacciatore, previa domanda all'amministrazione competente, ha diritto all'accesso in un ambito territoriale di caccia o in un comprensorio alpino compreso nella regione in cui risiede e può aver accesso ad altri ambiti o ad altri comprensori anche compresi in una diversa regione, previo consenso dei relativi organi di gestione.

6. Entro il 30 novembre 1993 i cacciatori comunicano alla provincia di residenza la propria opzione ai sensi dell'articolo 12. Entro il 31 dicembre 1993 le province trasmettono i relativi dati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

7. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 6, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste comunica alle regioni e alle province gli indici di densità minima di cui ai commi 3 e 4. Nei successivi novanta giorni le regioni approvano e pubblicano il piano faunistico-venatorio e il regolamento di attuazione, che non può prevedere indici di densità venatoria inferiori a quelli stabiliti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Il regolamento di attuazione del piano faunistico-venatorio deve prevedere, tra l'altro, le modalità di prima costituzione degli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini, la loro durata in carica nonché le norme relative alla loro prima elezione e ai successivi rinnovi. Le regioni provvedono ad eventuali modifiche o revisioni del piano faunistico-venatorio e del regolamento di attuazione con periodicità quinquennale.

8. È facoltà degli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini, con delibera motivata, di ammettere nei rispettivi territori di competenza un numero di cacciatori superiore a quello fissato dal regolamento di attuazione, purché si siano accertate, anche mediante censimenti, modificazioni positive della popolazione faunistica e siano

⁽⁴⁵⁾ Il decreto ministeriale 30 gennaio 1993 (Gazz. Uff. 15 febbraio 1993, n. 37), sostituendo il precedente decreto ministeriale 31 dicembre 1992 (Gazz. Uff. 20 gennaio 1993, n. 15), ha così disposto:

«Art. 1. L'indice di densità venatoria minima, di cui all'art. 14, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in sede di prima attuazione e per ogni ambito territoriale di caccia, già fissato con D.M. 31 dicembre 1992, è ridefinito pari a 0,0526 cacciatori/ettaro, ovvero 19,01 ettari/cacciatore.

Art. 2. L'indice di densità venatoria minima, di cui all'art. 14, comma 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in sede di prima attuazione e per il territorio compreso nella zona faunistica delle Alpi è ridefinito pari a 0,0518 cacciatori/ettaro, ovvero 19,30 ettari/cacciatore».

stabiliti con legge regionale i criteri di priorità per l'ammissibilità ai sensi del presente comma.

9. Le regioni stabiliscono con legge le forme di partecipazione, anche economica, dei cacciatori alla gestione, per finalità faunistico-venatorie, dei territori compresi negli ambiti territoriali di caccia e nei comprensori alpini ed, inoltre, sentiti i relativi organi, definiscono il numero dei cacciatori non residenti ammissibili e ne regolamentano l'accesso.

10. Negli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia deve essere assicurata la presenza paritaria, in misura pari complessivamente al 60 per cento dei componenti, dei rappresentanti di strutture locali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, ove presenti in forma organizzata sul territorio. Il 20 per cento dei componenti è costituito da rappresentanti di associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente e il 20 per cento da rappresentanti degli enti locali.

11. Negli ambiti territoriali di caccia l'organismo di gestione promuove e organizza le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica, programma gli interventi per il miglioramento degli habitat, provvede all'attribuzione di incentivi economici ai conduttori dei fondi rustici per:

- a) la ricostituzione di una presenza faunistica ottimale per il territorio; le coltivazioni per l'alimentazione naturale dei mammiferi e degli uccelli soprattutto nei terreni dismessi da interventi agricoli ai sensi del regolamento (CEE) n. 1094/88 del Consiglio del 25 aprile 1988; il ripristino di zone umide e di fossati; la differenziazione delle colture; la coltivazione di siepi, cespugli, alberi adatti alla nidificazione;
- b) la tutela dei nidi e dei nuovi nati di fauna selvatica nonché dei riproduttori;
- c) la collaborazione operativa ai fini del tabellamento, della difesa preventiva delle coltivazioni passibili di danneggiamento, della pasturazione invernale degli animali in difficoltà, della manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica.

12. Le province autorizzano la costituzione ed il mantenimento degli appostamenti fissi senza richiami vivi, la cui ubicazione non deve comunque ostacolare l'attuazione del piano faunistico-venatorio. Per gli appostamenti che importino preparazione del sito con modificazione e occupazione stabile del terreno, è necessario il consenso del proprietario o del conduttore del fondo, lago o stagno privato. Agli appostamenti fissi, costituiti alla data di entrata in vigore della presente legge, per la durata che sarà definita dalle norme regionali, non è applicabile l'articolo 10, comma 8, lettera h).

13. L'appostamento temporaneo è inteso come caccia vagante ed è consentito a condizione che non si produca modifica di sito.

14. L'organo di gestione degli ambiti territoriali di caccia provvede, altresì, all'erogazione di contributi per il risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e dall'esercizio dell'attività venatoria nonché alla erogazione di contributi per interventi, previamente concordati, ai fini della prevenzione dei danni medesimi.

15. In caso di inerzia delle regioni negli adempimenti di cui al presente articolo, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente, assegna ad

esse il termine di novanta giorni per provvedere, decorso inutilmente il quale il Presidente del Consiglio dei ministri provvede in via sostitutiva, previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente.

16. A partire dalla stagione venatoria 1995-1996 i calendari venatori delle province devono indicare le zone dove l'attività venatoria è consentita in forma programmata, quelle riservate alla gestione venatoria privata e le zone dove l'esercizio venatorio non è consentito.

17. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, in base alle loro competenze esclusive, nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti ed ai sensi dell'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e nel rispetto dei principi della presente legge, provvedono alla pianificazione faunistico-venatoria, alla suddivisione territoriale, alla determinazione della densità venatoria, nonché alla regolamentazione per l'esercizio di caccia nel territorio di competenza.

Art. 15

(Utilizzazione dei fondi ai fini della gestione programmata della caccia)

1. Per l'utilizzazione dei fondi inclusi nel piano faunistico-venatorio regionale ai fini della gestione programmata della caccia, è dovuto ai proprietari o conduttori un contributo da determinarsi a cura della amministrazione regionale in relazione alla estensione, alle condizioni agronomiche, alle misure dirette alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente.

2. All'onere derivante dalla erogazione del contributo di cui al comma 1, si provvede con il gettito derivante dalla istituzione delle tasse di concessione regionale di cui all'articolo 23.

3. Il proprietario o conduttore di un fondo che intenda vietare sullo stesso l'esercizio dell'attività venatoria deve inoltrare, entro trenta giorni dalla pubblicazione del piano faunistico-venatorio, al presidente della giunta regionale richiesta motivata che, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dalla stessa è esaminata entro sessanta giorni.

4. La richiesta è accolta se non ostacola l'attuazione della pianificazione faunistico-venatoria di cui all'articolo 10. È altresì accolta, in casi specificatamente individuati con norme regionali, quando l'attività venatoria sia in contrasto con l'esigenza di salvaguardia di colture agricole specializzate nonché di produzioni agricole condotte con sistemi sperimentali o a fine di ricerca scientifica, ovvero quando sia motivo di danno o di disturbo ad attività di rilevante interesse economico, sociale o ambientale.

5. Il divieto è reso noto mediante l'apposizione di tabelle, esenti da tasse, a cura del proprietario o conduttore del fondo, le quali delimitino in maniera chiara e visibile il perimetro dell'area interessata.

6. Nei fondi sottratti alla gestione programmata della caccia è vietato a chiunque, compreso il proprietario o il conduttore, esercitare l'attività venatoria fino al venir meno delle ragioni del divieto.

7. L'esercizio venatorio è, comunque, vietato in forma vagante sui terreni in attualità di coltivazione. Si considerano in attualità di coltivazione: i terreni con coltivazioni erbacee da

seme; i frutteti specializzati; i vigneti e gli uliveti specializzati fino alla data del raccolto; i terreni coltivati a soia e a riso, nonché a mais per la produzione di seme fino alla data del raccolto. L'esercizio venatorio in forma vagante è inoltre vietato sui terreni in attualità di coltivazione individuati dalle regioni, sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite le loro strutture regionali, in relazione all'esigenza di protezione di altre colture specializzate o intensive.

8. L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura, di altezza non inferiore a metri 1,20, o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,50 e la larghezza di almeno 3 metri. I fondi chiusi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e quelli che si intenderà successivamente istituire devono essere notificati ai competenti uffici regionali. I proprietari o i conduttori dei fondi di cui al presente comma provvedono ad apporre a loro carico adeguate tabellazioni esenti da tasse.⁽⁴⁶⁾

9. La superficie dei fondi di cui al comma 8 entra a far parte della quota dal 20 al 30 per cento del territorio agro-silvo-pastorale di cui all'articolo 10, comma 3.

10. Le regioni regolamentano l'esercizio venatorio nei fondi con presenza di bestiame allo stato brado o semibrado, secondo le particolari caratteristiche ambientali e di carico per ettaro, e stabiliscono i parametri entro i quali tale esercizio è vietato nonché le modalità di delimitazione dei fondi stessi.

11. Scaduti i termini di cui all'articolo 36, commi 5 e 6, fissati per l'adozione degli atti che consentano la piena attuazione della presente legge nella stagione venatoria 1994-1995, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste provvede in via sostitutiva secondo le modalità di cui all'articolo 14, comma 15. Comunque, a partire dal 31 luglio 1997 le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 842 del codice civile si applicano esclusivamente nei territori sottoposti al regime di gestione programmata della caccia ai sensi degli articoli 10 e 14.

Art. 16

(Aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. Le regioni, su richiesta degli interessati e sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, entro i limiti del 15 per cento del proprio territorio agro-silvo-pastorale, possono:

a) autorizzare, regolamentandola, l'istituzione di aziende faunistico-venatorie, senza fini di lucro, soggette a tassa di concessione regionale, per prevalenti finalità naturalistiche e faunistiche con particolare riferimento alla tipica fauna alpina e appenninica, alla grossa fauna europea e a quella acquatica; dette concessioni devono essere corredate di programmi di conservazione e di ripristino ambientale al fine di garantire l'obiettivo naturalistico e faunistico. In tali aziende la caccia è consentita nelle giornate indicate dal calendario venatorio secondo i piani di assestamento e di abbattimento. In ogni caso, nelle aziende

⁽⁴⁶⁾ Ai fini della configurabilità della violazione di divieto di caccia in fondo chiuso di cui all'art. 17 legge n. 968 del 1977, ma applicabile, *ratione temporis*, alla fattispecie, è sufficiente che il fondo risulti recintato con rete metallica o con struttura muraria, senza che assuma rilievo, per converso, né la mancata apposizione di cartelli di divieto né l'omessa notifica (prevista dal ricordato art. 17) ai competenti organi regionali (Cass. civ., sez. I, 12 gennaio 1999, n. 249/1999, Candusso e altro - Giunta prov. Udine).

faunistico-venatorie non è consentito immettere o liberare fauna selvatica posteriormente alla data del 31 agosto;⁽⁴⁷⁾

b) autorizzare, regolamentandola, l'istituzione di aziende agri-turistico-venatorie, ai fini di impresa agricola, soggette a tassa di concessione regionale, nelle quali sono consentiti l'immissione e l'abbattimento per tutta la stagione venatoria di fauna selvatica di allevamento.

2. Le aziende agri-turistico-venatorie devono:

a) essere preferibilmente situate nei territori di scarso rilievo faunistico;

b) coincidere preferibilmente con il territorio di una o più aziende agricole ricadenti in aree di agricoltura svantaggiata, ovvero dismesse da interventi agricoli ai sensi del citato regolamento (CEE) n. 1094/88.

3. Le aziende agri-turistico-venatorie nelle zone umide e vallive possono essere autorizzate solo se comprendono bacini artificiali e fauna acquatica di allevamento, nel rispetto delle convenzioni internazionali.

4. L'esercizio dell'attività venatoria nelle aziende di cui al comma 1 è consentito nel rispetto delle norme della presente legge con la esclusione dei limiti di cui all'articolo 12, comma 5.

Art. 17 (Allevamenti)

1. Le regioni autorizzano, regolamentandolo, l'allevamento di fauna selvatica a scopo alimentare, di ripopolamento, ornamentale ed amatoriale.

2. Le regioni, ferme restando le competenze dell'Ente nazionale per la cinofilia italiana, dettano altresì norme per gli allevamenti dei cani da caccia.

3. Nel caso in cui l'allevamento di cui al comma 1 sia esercitato dal titolare di un'impresa agricola, questi è tenuto a dare semplice comunicazione alla competente autorità provinciale nel rispetto delle norme regionali.

4. Le regioni, ai fini dell'esercizio dell'allevamento a scopo di ripopolamento, organizzato in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa, possono consentire al titolare, nel rispetto delle norme della presente legge, il prelievo di mammiferi ed uccelli in stato di cattività con i mezzi di cui all'articolo 13.

⁽⁴⁷⁾ Le aziende faunistico-venatorie, introdotte nel nostro ordinamento dalla legge n. 968 del 1977, non rappresentano affatto una trasformazione delle preesistenti "riserve di caccia", adempiendo invece esse ad una funzione diversa e più complessa. Del resto, la stessa legge citata, all'art. 36, stabilisce la proroga provvisoria delle concessioni di riserva per non oltre un triennio dalla sua entrata in vigore, nonché la possibilità di trasformazione in aziende faunistiche per quelle sole riserve di specifico interesse ambientalistico e faunistico, per il che escluso, insieme ad ogni automatico meccanismo di trasformazione, ogni automatica successione delle aziende in questione, nei rapporti delle riserve e nel loro regime. Analoghe conclusioni circa l'assenza di qualsivoglia meccanismo successorio, vanno svolte in relazione all'ipotesi in cui fondi appartenenti ad un consorzio di proprietari vengano successivamente inclusi in un'azienda faunistica. Ne consegue che, onde definire diritti ed obblighi dei soggetti associati in un'azienda faunistico venatoria, deve farsi riferimento unicamente alla legge statale, e a quelle regionali da questa espressamente previste, ai regolamenti di attuazione ed agli statuti delle aziende medesime (Cass. civ., sez. I, 9 giugno 1997, n. 5099, Ubertino - Az. faunistico venatoria Cavaglia).

Art. 18

(Specie cacciabili e periodi di attività venatoria)

1. Ai fini dell'esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie e per i periodi sottoindicati:

a) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre: quaglia (*Coturnix coturnix*); tortora (*Streptopelia turtur*); merlo (*Turdus merula*); [passero (*Passer italiae*)];⁽⁴⁸⁾ [passera mattugia (*Passer montanus*)]⁽⁴⁹⁾; [passera oltremontana (*Passer domesticus*)]⁽⁴⁹⁾; allodola (*Alauda arvensis*); [colino della Virginia (*Colinus virginianus*)]⁽⁴⁹⁾; starna (*Perdix perdix*); pernice rossa (*Alectoris rufa*); pernice sarda (*Alectoris barbara*); lepre comune (*Lepus europaeus*); lepre sarda (*Lepus capensis*); coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*); minilepre (*Sylvilagus floridanus*);

b) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio: [storno (*Sturnus vulgaris*)]⁽⁴⁹⁾; cesena (*Turdus pilaris*); tordo bottaccio (*Turdus philomelos*); tordo sassello (*Turdus iliacus*); fagiano (*Phasianus colchicus*); germano reale (*Anas platyrhynchos*); folaga (*Fulica atra*); gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*); alzavola (*Anas crecca*); canapiglia (*Anas strepera*); porciglione (*Rallus aquaticus*); fischione (*Anas penelope*); codone (*Anas acuta*); marzaiola (*Anas querquedula*); mestolone (*Anas clypeata*); moriglione (*Aythya ferina*); moretta (*Aythya fuligula*); beccaccino (*Gallinago gallinago*); colombaccio (*Columba palumbus*); frullino (*Lymnocryptes minimus*); [fringuello (*Fringilla coelebs*)];⁽⁴⁹⁾ [peppola (*Fringilla montifringilla*)]⁽⁵⁰⁾; combattente (*Philomachus pugnax*); beccaccia (*Scolopax rusticola*); [taccola (*Corvus monedula*)]⁽⁴⁹⁾; [corvo (*Corvus frugilegus*)]⁽⁴⁹⁾; cornacchia nera (*Corvus corone*); pavoncella (*Vanellus vanellus*); [pittima reale (*Limosa limosa*)]⁽⁴⁹⁾; cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*); ghiandaia (*Garrulus glandarius*); gazza (*Pica pica*); volpe (*Vulpes vulpes*);

c) specie cacciabili dal 1° ottobre al 30 novembre: pernice bianca (*Lagopus mutus*); fagiano di monte (*Tetrao tetrix*); [francolino di monte (*Bonasa bonasia*)]⁽⁴⁹⁾; coturnice (*Alectoris graeca*); camoscio alpino (*Rupicapra rupicapra*); capriolo (*Capreolus capreolus*); cervo (*Cervus elaphus*); daino (*Dama dama*); muflone (*Ovis musimon*), con esclusione della popolazione sarda; lepre bianca (*Lepus timidus*);⁽⁵⁰⁾

d) specie cacciabili dal 1° ottobre al 31 dicembre o dal 1° novembre al 31 gennaio: cinghiale (*Sus scrofa*).

⁽⁴⁸⁾ Il d.P.C.M. 21 marzo 1997 (Gazz. Uff. n. 98 del 29 aprile 1997), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ha escluso dall'elenco la presente specie. L'art. 3 dello stesso decreto ha disposto che le Regioni provvedano ai rispettivi atti legislativi ed amministrativi.

⁽⁴⁹⁾ Il d.P.C.M. 22 novembre 1993 ha escluso dall'elenco la presente specie. L'art. 3 dello stesso decreto ha disposto che le Regioni provvedano ai rispettivi atti legislativi e amministrativi (Gazz. Uff. n. 278 del 26 novembre 1993, ripubblicato Gazz. Uff. n. 76 del 1° aprile 1994, a seguito della registrazione della Corte dei Conti il 23 marzo 1994).

⁽⁵⁰⁾ In materia di specie cacciabili l'art. 18 della legge n. 157 del 1992, primo comma, lett. c), correttamente prevede il fagiano di monte (*Tetrao tetrix*). Infatti tale previsione è compatibile con la direttiva comunitaria n. 409 del 1979 emanata a seguito della Convenzione di Parigi del 18 ottobre 1950 e della Convenzione di Berna del 19 settembre 1979; ciò in quanto tale direttiva prevede soltanto l'adozione di speciali misure di conservazione per l'habitat, onde garantire la sopravvivenza e la riproduzione per le specie indicate nell'allegato n. 1 (tra cui il fagiano di monte). Ciò non comporta un divieto assoluto di caccia, esercitabile secondo tempi e modalità regolamentate. Pertanto l'abbattimento di un esemplare di fagiano di monte, nel rispetto della regolamentazione vigente, non integra il reato di cui all'art. 30 della legge n. 157 del 1992 (Cass. pen., sez. III, 7 marzo 1998, n. 2931, cc. del 23 gennaio 1998, Lazzarotto).

1-bis. L'esercizio venatorio è vietato, per ogni singola specie:

- a) durante il ritorno al luogo di nidificazione;
- b) durante il periodo della nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli.

2. I termini di cui al comma 1 possono essere modificati per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali. Le regioni autorizzano le modifiche previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica.⁽⁵¹⁾ I termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre ed il 31 gennaio dell'anno nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1.⁽⁵²⁾ L'autorizzazione regionale è condizionata alla preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori. La stessa disciplina si applica anche per la caccia di selezione degli ungulati, sulla base di piani di abbattimento selettivi approvati dalle regioni; la caccia di selezione agli ungulati può essere autorizzata a far tempo dal 1° agosto nel rispetto dell'arco temporale di cui al comma 1.

Ferme restando le disposizioni relative agli ungulati, le regioni possono posticipare, non oltre la prima decade di febbraio, i termini di cui al presente comma in relazione a specie determinate e allo scopo sono obbligate ad acquisire il preventivo parere espresso dall'Istituto

⁽⁵¹⁾ L'omissione di un parere obbligatorio quale quello dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, previsto dall'art. 18, legge 11 febbraio 1992, n. 157, rende invalido, siccome violazione delle regole del procedimento e violazione di legge, l'atto amministrativo con cui la regione modifica il calendario generale di caccia, che pertanto va disapplicato incidentalmente nel procedimento penale (fattispecie in cui è stata esclusa la sussistenza del reato di cui all'art. 30 lett. a), legge 11 febbraio 1992, n. 157, atteso che, dovendosi ritenere in vigore il calendario venatorio generale, la caccia nel giorno considerato era legittima; Cass., sez. III, 12 dicembre 1998, Zito).

In considerazione del carattere di norme di riforma economico-sociale proprio delle disposizioni protettive della fauna selvatica di cui alla legge n. 157, nonché del carattere unitario ad esse sottostanti, attualmente le regioni hanno la facoltà di modificare gli elenchi delle specie cacciabili soltanto in senso ulteriormente limitativo delle eccezioni al divieto generale di caccia (cfr. sent. cit., e da ultimo, Corte Cost., 14 maggio 1999, n. 169, Reg. Toscana, Veneto, Emilia-Romagna, Umbria e Lombardia - Pres. Consiglio).

È stata dichiarata la cessata materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale della delibera legislativa della regione Umbria riapprovata il 6 luglio 1998, la quale prevedeva, per dieci specie di fauna selvatica, l'anticipazione dell'apertura della caccia per la stagione venatoria 1998-1999, nonostante il parere negativo espresso dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (in motivazione, la Corte ha rilevato come nella specie era impugnata una normativa derogatoria a termine, la quale, essendo riferita alla sola stagione 1998-1999, aveva perduto definitivamente ogni effetto al 31 gennaio 1999; Corte Cost., 15 febbraio 2000, n. 53, Pres. Consiglio - Reg. Umbria).

⁽⁵²⁾ L'art. 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, nell'autorizzare le regioni a disciplinare in modo difforme i periodi di caccia, precisa che i termini devono comunque essere contenuti tra il 1° settembre ed il 31 gennaio. Per tale motivo è stato dichiarato incostituzionale l'art. 49, comma 1, lett. b), legge regione Sardegna, riapprovata dal Consiglio regionale il 16 dicembre 1996, nella parte in cui prolunga fino all'ultimo giorno di febbraio il periodo di caccia per alcune specie di uccelli (colombaccio, beccaccia, beccaccino, merlo, tordo sassello, tordo bottaccio, cesena, storno, marzaiola, alzavola, pavoncella) (Corte Cost., 24 luglio 1998, n. 323, Pres. Consiglio - Regione Sardegna).

Posto che il riconosciuto carattere di norme fondamentali di riforma economico-sociale per le disposizioni legislative statali che individuano le specie cacciabili (v. sent. cit. 1002 del 1988, n. 577 del 1990, n. 35 del 1995, n. 272 del 1996) implica che tale carattere sia proprio anche delle norme strettamente connesse con quelle che individuano le specie ammesse al prelievo venatorio, la disciplina statale è vincolante anche per le regioni speciali e le province autonome, nella parte in cui delinea il nucleo minimo di salvaguardia della fauna selvatica, nel quale va inclusa, accanto alla elencazione delle specie cacciabili, la disciplina delle modalità di caccia, nei limiti in cui prevede misure indispensabili per assicurare la sopravvivenza e la riproduzione delle specie cacciabili, misure cui va ascritta la disciplina che, anche in funzione di adeguamento agli obblighi comunitari, delimita il periodo venatorio. Il limite delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali deriva sia da disposizioni che si caratterizzano per il loro contenuto riformatore, per la loro posizione di norme-principio e per l'attinenza a settori o beni della vita economico-sociale di rilevante importanza, sia da «norme legate con queste da un rapporto di coesistenzialità o di necessaria integrazione, che rispondano complessivamente ad un interesse unitario ed esigano, pertanto, un'attuazione su tutto il territorio nazionale» (sent. n. 1033 del 1988), sicché non può disconoscersi il rapporto di coesistenzialità e di necessaria integrazione intercorrente tra le disposizioni che individuano le specie ammesse al prelievo venatorio e quelle volte ad assicurare la sopravvivenza e la riproduzione delle specie cacciabili, che tale prelievo delimitano dal punto di vista temporale (Corte Cost., 24 luglio 1998, n. 323, Pres. Consiglio - Reg. Sardegna).

superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), al quale devono uniformarsi. Tale parere deve essere reso, sentiti gli istituti regionali ove istituiti, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, vengono recepiti i nuovi elenchi delle specie di cui al comma 1, entro sessanta giorni dall'avvenuta approvazione comunitaria o dall'entrata in vigore delle convenzioni internazionali. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica,⁽⁵³⁾ dispone variazioni dell'elenco delle specie cacciabili in conformità alle vigenti direttive comunitarie e alle convenzioni internazionali sottoscritte, tenendo conto della consistenza delle singole specie sul territorio.⁽⁵⁴⁾

4. Le regioni, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, pubblicano, entro e non oltre il 15 giugno, il calendario regionale e il regolamento relativi all'intera annata venatoria, nel rispetto di quanto stabilito ai commi 1, 2 e 3, e con l'indicazione del numero massimo di capi da abbattere in ciascuna giornata di attività venatoria.⁽⁵⁵⁾

⁽⁵³⁾ Il Presidente del Consiglio dei Ministri, nell'emanare il provvedimento di variazione delle specie di uccelli cacciabili, non è dotato di un ampio potere discrezionale che gli consenta di derogare alle scelte di fondo operate dal Legislatore, ma compie valutazioni d'ordine tecnico, previo parere dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, dirette ad apportare le modificazioni rese necessarie dall'esperienza e dal progresso scientifico, al fine della conservazione della selvaggina e della tutela delle produzioni agricole. In riferimento alle funzioni del Presidente del Consiglio, la Corte Costituzionale ha affermato che l'art. 95 Cost. attribuisce al Presidente del Consiglio funzioni costituzionali, ma non esclude che il Legislatore possa conferire al detto organo anche funzioni amministrative. Per cui la legge nella parte in cui attribuisce al Presidente predetto il potere di apportare modificazioni all'elenco delle specie di uccelli cacciabili, non viola l'art. 95 Cost. (Corte Cost., 10 marzo 1988, n. 278, Federazione it. Caccia - Pres. Consiglio).

Ancor prima della riforma del 1992, operata con la legge n. 157, la Corte Costituzionale ha affermato che l'individuazione dei contenuti minimi delle specie di selvaggina non cacciabili e l'elencazione delle possibili eccezioni al divieto di caccia investono un interesse unitario dello Stato, la cui valutazione e salvaguardia è in primo luogo affidata agli organi statali (Corte Cost., 28 dicembre 1990, n. 577, Pres. Consiglio - Provincia autonoma Bolzano, con cui è stata dichiarata incostituzionale la legge prov. di Bolzano 17 luglio 1987, n. 14, nella parte in cui ammette alla caccia specie animali non comprese nell'elenco delle specie cacciabili della legge statale n. 968 del 1977: martora, tasso, faina e marmotta). Perciò, tanto l'individuazione dei contenuti minimi della sfera sottoposta a protezione (specie non cacciabili), quanto l'elencazione delle possibili eccezioni (specie cacciabili) investono un interesse unitario proprio della comunità nazionale, la cui valutazione e la cui salvaguardia restano in primo luogo affidati allo Stato ed ai poteri dell'amministrazione centrale. Con la conseguenza che anche le regioni e le province ad autonomia speciale sono tenute a non oltrepassare, nell'esercizio della loro potestà legislativa esclusiva, la soglia minima di tutela del patrimonio faunistico fissata dalla legge statale e dai successivi atti governativi, potendo soltanto limitare e non ampliare il numero delle specie cacciabili quali eccezioni al divieto generale (Corte Cost., 27 ottobre 1988, n. 1002, Assoc. W.W.F. Italia- Comitato prov. caccia di Trento e Associazione cacciatori prov. Trento).

⁽⁵⁴⁾ La disposizione di cui all'art. 18, comma 3, della legge n. 157 del 1992, prevede l'adozione di provvedimenti diretti a modificare in modo tendenzialmente stabile - nei limiti imposti o consentiti dalla normativa internazionale e comunitaria (v. Corte Cost., 17 luglio 1998, n. 277, Reg. Veneto - Pres. Consiglio) - gli elenchi delle specie cacciabili. Si tratta di provvedimenti in linea di principio destinati a spiegare efficacia su tutto il territorio nazionale e volti piuttosto a restringere, anche tenendo conto della consistenza delle singole specie sul territorio, il novero delle specie che alla stregua della normativa internazionale comunitaria possono essere ammesse al prelievo venatorio. Diversamente dalle deroghe ex art. 9 della direttiva 79/409/CEE, i decreti emanati a norma dell'art. 18, comma 3, della legge n. 157 del 1992, appaiono idonei a consentire in via eccezionale o derogatoria l'abbattimento o la cattura delle specie protette dalla direttiva, alle condizioni e per le finalità da quest'ultima indicate (Corte Cost., 14 maggio 1999, n. 168, Pres. Consiglio - Reg. Liguria, Umbria, Veneto).

⁽⁵⁵⁾ È stata dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 18 della legge regione Sicilia 1° settembre 1997, n. 33 "Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale", nella parte in cui non prevede che l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste emani il calendario venatorio regionale, previa acquisizione del parere dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica. Nel denunciare il contrasto di numerose disposizioni della legge regionale con lo Statuto della regione stessa, la Corte ha denunciato in taluni

5. Il numero delle giornate di caccia settimanali non può essere superiore a tre. Le regioni possono consentirne la libera scelta al cacciatore, escludendo i giorni di martedì e venerdì, nei quali l'esercizio dell'attività venatoria è in ogni caso sospeso.

6. Fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì, le regioni, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica e tenuto conto delle consuetudini locali, possono, anche in deroga al comma 5, regolamentare diversamente l'esercizio venatorio da appostamento alla fauna selvatica migratoria nei periodi intercorrenti fra il 1° ottobre e il 30 novembre.

7. La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto. La caccia di selezione agli ungulati è consentita fino ad un'ora dopo il tramonto.

8. Non è consentita la posta alla beccaccia né la caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino.

Art. 19

(Controllo della fauna selvatica)

1. Le regioni possono vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui all'articolo 18, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità.⁽⁵⁶⁾

2. Le regioni, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. Qualora l'Istituto verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, le regioni possono autorizzare piani di abbattimento. Tali piani devono essere attuati dalle

casi anche la violazione di alcune parti della Costituzione a cagione del mancato rispetto delle prescrizioni della legge n. 157 del 1992, la quale, considerato il carattere unitario degli interessi ad essa sottesi, sarebbe, suscettibile di vincolare anche la legislazione esclusiva delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, in virtù di diverse sue disposizioni qualificabili come principi ovvero come norme fondamentali di riforma economico sociale. La scelta compiuta dal legislatore siciliano con il denunciato art. 18, viola una prescrizione di grande riforma economico sociale, in quanto a norma del comma 4 dell'art. 18 della legge quadro statale n. 157, il calendario venatorio va emanato «sentito l'Istituto Nazionale per la Fauna selvatica», previsione significativa di una scelta che trova spiegazione nel ruolo spettante a detto Istituto, qualificato dall'art. 7 della stessa legge quadro, come «organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza» non solo dello Stato, ma anche delle regioni e delle province (Corte Cost., 12 gennaio 2000, n. 4, Legambiente - Assess. agr. Sicilia).

⁽⁵⁶⁾ Anche se non può escludersi che il Ministro dell'ambiente possa intervenire, in situazioni eccezionali e nell'impossibilità di «altrimenti provvedere», con lo strumento dell'ordinanza contingibile e urgente ex art. 8, legge 3 marzo 1987, n. 59, a protezione della risorsa ambientale rappresentata dalla fauna, costituisce illegittima interferenza con l'autonomia regionale l'emanazione da parte del Ministro dell'ambiente, nell'esercizio di tale potere, dell'ord. 5 gennaio 1993, con la quale è stato disposto un divieto generale e temporaneo di caccia giustificato da particolari condizioni meteo-climatiche, senza aver preventivamente accertato l'indisponibilità delle regioni ad intervenire ai sensi dell'art. 19, legge 11 febbraio 1992, n. 157. Pur nell'urgenza della decisione, il Ministro avrebbe dovuto effettuare un esame differenziato delle condizioni meteo-climatiche riscontrabili nelle diverse aree territoriali e, nel rispetto del principio di leale collaborazione, avrebbe dovuto prendere contatti, quanto meno informali, con le regioni, al fine di valutare la disponibilità delle stesse ad adottare i provvedimenti più adeguati rispetto alle realtà locali, assumibili in via ordinaria a norma dell'art. 19, legge n. 157 del 1992, ed avrebbe poi dovuto eventualmente agire in via sostitutiva (potere anch'esso previsto in via ordinaria, in caso di inerzia regionale, dall'art. 8 legge n. 349 del 1986) (Corte Cost., 24 giugno 1993, n. 289, Reg. Emilia-Romagna e altro - Pres. Consiglio).

guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali. Queste ultime potranno altresì avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio.⁽⁵⁷⁾

3. Le province autonome di Trento e di Bolzano possono attuare i piani di cui al comma 2 anche avvalendosi di altre persone, purché munite di licenza per l'esercizio venatorio.

Art. 19-bis

(Esercizio delle deroghe previste dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE)

1. Le regioni disciplinano l'esercizio delle deroghe previste dalla direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, conformandosi alle prescrizioni dell'articolo 9, ai principi e alle finalità degli articoli 1 e 2 della stessa direttiva ed alle disposizioni della presente legge.

2. Le deroghe, in assenza di altre soluzioni soddisfacenti, possono essere disposte solo per le finalità indicate dall'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 79/409/CEE e devono menzionare le specie che ne formano oggetto, i mezzi, gli impianti e i metodi di prelievo autorizzati, le condizioni di rischio, le circostanze di tempo e di luogo del prelievo, il numero dei capi giornalmente e complessivamente prelevabili nel periodo, i controlli e le forme di vigilanza cui il prelievo è soggetto e gli organi incaricati della stessa, fermo restando quanto previsto dall'articolo 27, comma 2. I soggetti abilitati al prelievo in deroga vengono individuati dalle regioni, d'intesa con gli ambiti territoriali di caccia (ATC) ed i comprensori alpini.

3. Le deroghe di cui al comma 1 sono applicate per periodi determinati, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), o gli istituti riconosciuti a livello regionale, e non possono avere comunque ad oggetto specie la cui consistenza numerica sia in grave diminuzione.

4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, previa delibera del Consiglio dei ministri, può annullare, dopo aver diffidato la regione interessata, i provvedimenti di deroga da questa posti in essere in violazione delle disposizioni della presente legge **entro due mesi dalla data della loro entrata in vigore.**

4-bis. Le regioni, nell'esercizio delle deroghe di cui all'art. 9, paragrafo 1, lettera a), della citata direttiva 2009/147/CEE, provvedono, ferma restando la temporaneità dei

⁽⁵⁷⁾ In materia di protezione della fauna selvatica, l'ordinamento prevede un ruolo non marginale delle regioni che ulteriormente dimostra l'erroneità di un totale esaurimento della tematica di cui si tratta nella prospettiva venatoria, come viene confermato dall'art. 19 della legge stessa (Corte Cost., 14 maggio 1999, n. 168, Pres. Consiglio - Reg. Liguria, Umbria, Veneto).

Il Commissario dello Stato per la regione Sicilia ha impugnato la delibera legislativa approvata dall'assemblea regionale nella seduta del 14 agosto 1997 relativamente a varie disposizioni, fra cui la previsione che le ripartizioni faunistico-venatorie possano avvalersi per l'abbattimento della fauna ritenuta lesiva per l'ambiente anche di guardie volontarie di associazioni venatorie ed ambientaliste senza che si preveda il possesso, da parte delle stesse, della licenza di caccia, in relazione all'art. 19, commi 2 e 3, legge n. 157, in riferimento all'art. 97 Cost. La materia del contendere è venuta a cessare a seguito della promulgazione parziale della delibera con omissione di tutte le disposizioni impuginate (Corte Cost., 12 gennaio 2000, n. 6).

provvedimenti adottati, nel rispetto delle linee guida emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

5. Entro il 30 giugno di ogni anno, ciascuna regione trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero al Ministro per gli affari regionali ove nominato, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministro delle politiche agricole e forestali, al Ministro per le politiche comunitarie, nonché all'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), una relazione sull'attuazione delle deroghe di cui al presente articolo; detta relazione è altresì trasmessa alle competenti Commissioni parlamentari. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio trasmette annualmente alla Commissione europea la relazione di cui all'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 79/409/CEE".

Art. 20

(Introduzione di fauna selvatica dall'estero)

1. L'introduzione dall'estero di fauna selvatica viva, purché appartenente alle specie autoctone, può effettuarsi solo a scopo di ripopolamento e di miglioramento genetico.

2. I permessi d'importazione possono essere rilasciati unicamente a ditte che dispongono di adeguate strutture ed attrezzature per ogni singola specie di selvatici, al fine di avere le opportune garanzie per controlli, eventuali quarantene e relativi controlli sanitari.

3. Le autorizzazioni per le attività di cui al comma 1 sono rilasciate dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali su parere dell'ISPRA, nel rispetto delle convenzioni internazionali. Nel caso di specie di uccelli che non vivono naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri dell'Unione europea, il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali consulta preventivamente anche la Commissione europea.

Art. 21

(Divieti)

1. È vietato a chiunque:

a) l'esercizio venatorio nei giardini, nei parchi pubblici e privati, nei parchi storici e archeologici e nei terreni adibiti ad attività sportive;

b) l'esercizio venatorio nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali conformemente alla legislazione nazionale in materia di parchi e riserve naturali. Nei parchi naturali regionali costituiti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 6 dicembre 1991, n. 394, le regioni adeguano la propria legislazione al disposto dell'articolo 22, comma 6, della predetta legge entro il 1° gennaio 1995, provvedendo nel frattempo all'eventuale ripermimetrazione dei parchi naturali regionali anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 32, comma 3, della legge medesima;⁽⁵⁸⁾

⁽⁵⁸⁾ Ai sensi del combinato disposto degli artt. 21, comma 1, lett. b), e 30 comma 1, lett. d), legge n. 157 del 1992 e dell'art. 22, comma 6, legge n. 394 del 1991, l'attività venatoria è vietata all'interno di parchi nazionali, naturali regionali e riserve

c) l'esercizio venatorio nelle oasi di protezione e nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione di fauna selvatica, nelle foreste demaniali ad eccezione di quelle che, secondo le disposizioni regionali, sentito il parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, non presentino condizioni favorevoli alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica;⁽⁵⁹⁾

d) l'esercizio venatorio ove vi siano opere di difesa dello Stato ed ove il divieto sia richiesto a giudizio insindacabile dell'autorità militare, o dove esistano beni monumentali, purché dette zone siano delimitate da tabelle esenti da tasse indicanti il divieto;

e) l'esercizio venatorio nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali; nelle zone comprese nel raggio di cento metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e a distanza inferiore a cinquanta metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali;⁽⁶⁰⁾

f) sparare da distanza inferiore a centocinquanta metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro; di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed interpoderali; di funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a sospensione;

naturali ed è irrilevante il caso in cui in epoca successiva alla commissione del reato, nel medesimo luogo, la caccia sia stata consentita a causa della nuova perimetrazione operata da una legge regionale, risultando inapplicabile in tal caso il principio del *favor rei*. I parchi nazionali, essendo stati istituiti e delimitati con appositi provvedimenti pubblicati su Gazzette e Bollettini Ufficiali, non necessitano della tabellazione perimetrale al fine di essere individuati come aree ove sia vietata l'attività venatoria e pertanto non può essere riconosciuta la buona fede degli imputati del reato di esercizio venatorio in area protetta in caso di assenza di tabellazione (Cass. pen., sez. III, 19 marzo 1999, n. 5457, Arlati e altro; v. anche, Cass. pen., sez. III, 9 marzo 1998, n. 4756, Giacometti).

Il divieto di caccia in area di parco, sancito dagli artt. 11 e 22 legge n. 394/91 (e sanzionato, rispettivamente, dall'art. 30 stessa legge e dagli artt. 21 e 30 legge n. 157/92), è immediatamente applicabile in tutto il territorio nazionale, comprese le regioni a statuto speciale (Cass. pen., sez. III, 27 febbraio 1996, Briguglio).

⁽⁵⁹⁾ L'art. 21, comma 1, lett. c), nel prevedere una deroga al divieto di esercizio venatorio nelle foreste demaniali, attribuisce alle regioni, sentito il parere dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, la facoltà di consentire tale esercizio nelle foreste demaniali che non presentino condizioni favorevoli alla riproduzione ed alla sosta della selvaggina. La Corte ha ritenuto che l'art. 21, comma 1, lett. c), della legge n. 157 del 1992 esprima, anche per quanto concerne la richiesta di parere all'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, una norma di principio in grado di vincolare la legislazione regionale, dal momento che il Legislatore nazionale, attraverso questa norma, ha inteso assicurare che l'esercizio della facoltà di deroga al divieto di caccia nelle foreste demaniali spetti alle regioni soltanto ove accompagnato dalla valutazione di un Ente nazionale dotato della necessaria competenza tecnica in materia (nella fattispecie, la Corte Costituzionale ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata ai sensi degli artt. 97 e 117 Cost. dal Presidente del Consiglio, della delibera legislativa del Consiglio regionale della Regione Toscana del 25 luglio 1994 "utilizzazione ai fini faunistici e faunistico-venatori del patrimonio agricolo forestale regionale", riapprovata il 20 settembre 1994, nella parte in cui procede all'individuazione di aree del suo patrimonio agricolo-forestale da sottrarre al divieto di caccia, acquisito il parere dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica. Considerato che il parere è stato in concreto richiesto ed espresso da parte dell'organo tecnico-consultivo e che di conseguenza il limite posto dalla norma statale è stato rispettato, la delibera legislativa impugnata non è stata adottata dalla Regione Toscana in violazione della norma statale; Corte Cost., 16 giugno 1995, n. 248, Pres. Consiglio - Reg. Toscana).

⁽⁶⁰⁾ Perché una strada possa rientrare nella categoria delle vie vicinali pubbliche devono sussistere i requisiti del passaggio (esercitato *jure servitutis publicae* da una collettività di persone qualificate dall'appartenenza ad una comunità territoriale), della concreta idoneità della strada a soddisfare (anche per il collegamento con la pubblica via) esigenze di generale interesse, di un titolo valido a sorreggere l'affermazione del diritto di uso pubblico (che può identificarsi anche nella protrazione dell'uso stesso da tempo immemorabile); è, pertanto, corretta la decisione del pretore che, non fondandosi unicamente sulla qualificazione della strada operata dal comune, abbia svolto i suddetti accertamenti per stabilire che la strada in oggetto non è da qualificarsi come vicinale (bensì come «carrozzabile interpoderale») e che, quindi, non sussiste in relazione ad essa il divieto di caccia sancito dagli artt. 21 e 31 legge n. 157 del 1992 (Cass. civ., sez. I, 2 novembre 1998, 10932/1998, Prov. Firenze - Dei).

di stabbi, stazzi, recinti ed altre aree delimitate destinate al ricovero ed all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale;⁽⁶¹⁾

g) il trasporto, all'interno dei centri abitati e delle altre zone ove è vietata l'attività venatoria, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere e comunque nei giorni non consentiti per l'esercizio venatorio dalla presente legge e dalle disposizioni regionali, di armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche e in custodia;⁽⁶²⁾

h) cacciare a rastrello in più di tre persone ovvero utilizzare, a scopo venatorio, scafandri o tute impermeabili da sommozzatore negli specchi o corsi d'acqua;

i) cacciare sparando da veicoli a motore o da natanti o da aeromobili;

l) cacciare a distanza inferiore a cento metri da macchine operatrici agricole in funzione;

m) cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, salvo che nella zona faunistica delle Alpi, secondo le disposizioni emanate dalle regioni interessate;

n) cacciare negli stagni, nelle paludi e negli specchi d'acqua artificiali in tutto o nella maggior parte coperti da ghiaccio e su terreni allagati da piene di fiume;

o) prendere e detenere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi e uccelli appartenenti alla fauna selvatica,⁽⁶³⁾ salvo che nei casi previsti all'articolo 4, comma 1, o nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione di fauna selvatica e nelle oasi di protezione per sottrarli a sicura distruzione o morte, purché, in tale ultimo caso, se ne dia pronto avviso nelle ventiquattro ore successive alla competente amministrazione provinciale; **distuggere o danneggiare deliberatamente nidi e uova, nonché disturbare deliberatamente le specie protette di uccelli, fatte salve le attività previste dalla presente legge;**

p) usare richiami vivi, al di fuori dei casi previsti dall'articolo 5;⁽⁶⁴⁾

q) usare richiami vivi non provenienti da allevamento nella caccia agli acquatici;

⁽⁶¹⁾ La disposizione di cui all'art. 21, lett. f), legge 11 febbraio 1992, n. 157, che punisce con la sanzione amministrativa la violazione del divieto di sparare da distanza inferiore ai centocinquanta metri con armi ad anima liscia (o da distanza corrispondente ad una volta e mezzo la gittata massima nel caso di uso di armi diverse) in direzione di immobili, fabbricati adibiti ad abitazione o luoghi di lavoro, strade ferrate o carrozzabili, è speciale rispetto a quella generale di cui all'art. 703 c.p. (accensioni ed esplosioni pericolose), in quanto contiene, rispetto al generico elemento comune dello sparo in direzione di luogo abitato, gli ulteriori elementi caratterizzanti relativi alla distanza ed al tipo di arma; con la conseguenza che, in virtù del principio di specialità sancito dall'art. 9, legge 24 novembre 1981, n. 689, nell'ipotesi in cui la fattispecie concreta corrisponde in tutti i suoi aspetti a quella descritta dal suddetto art. 21, lett. f), è applicabile solo quest'ultima disposizione (Cass. pen., sez. II, 6 febbraio 1995, n. 6708, Martinelli).

⁽⁶²⁾ In tema di divieto di introduzione di arma non autorizzata in un parco nazionale, la relativa disposizione di cui all'art. 11, comma 3, lett. a) ed f), legge 6 dicembre 1991, n. 394, "Legge quadro sulle aree protette", non è stata abrogata dall'art. 21, legge 11 febbraio 1992, n. 157; infatti il richiamo contenuto nella lett. g) del detto art. 21, legge n. 157 del 1992 si riferisce agli "altri luoghi", in cui è vietata l'attività venatoria, previsti nel medesimo articolo, ma non alle aree protette della legge n. 394 del 1991, per le quali rimangono in vigore i divieti di introduzione di armi a qualsiasi titolo da parte di privati (Cass. pen., sez. III, 6 luglio 1995, n. 2652, Macri).

⁽⁶³⁾ Lo Stato membro il quale, nella legge per la trasposizione della direttiva 79/409, riguardante la conservazione degli uccelli selvatici, stabilisca che i divieti generali, posti dall'art. 5 della direttiva, di uccidere o di catturare intenzionalmente le specie di uccelli contemplate dall'art. 1 e di distruggerne o danneggiarne deliberatamente i nidi e le uova, nonché di disturbarli deliberatamente, qualora ciò abbia conseguenze significative tenuto conto degli scopi della direttiva, restano inoperanti qualora gli atti di cui trattasi vengano compiuti nell'ambito dello sfruttamento normale del suolo dovuto alle attività agricole, silvicole o di pesca, oppure nell'ambito della valorizzazione dei prodotti di queste attività, non provvede alla corretta attuazione della direttiva; esso autorizza infatti delle deroghe che non rispondono alle esigenze poste in proposito dall'art. 9 della direttiva (G.C.C.E., 17 settembre 1987, in causa 412/85/1987, Commiss. CEE - Gov. Germania federale).

⁽⁶⁴⁾ È legittima la contestazione della violazione amministrativa di cui all'art. 21, legge n. 157 del 1992 a colui il quale abbia esercitato la caccia con richiami animali vivi, in mancanza di una normativa regionale disciplinante tale esercizio in via derogatoria (così come previsto dal comma 1, lett. p), medesimo art. 21 citato) rispetto al divieto sancito, in via generale, dalla ricordata normativa statale (Cass. civ., sez. I, 10 dicembre 1998, 12404, Pescaiola - Prov. Viterbo).

- r) usare a fini di richiamo uccelli vivi accecati o mutilati ovvero legati per le ali ⁽⁶⁵⁾ e richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico, con o senza amplificazione del suono;⁽⁶⁶⁾
- s) cacciare negli specchi d'acqua ove si esercita l'industria della pesca o dell'acquacoltura, nonché nei canali delle valli da pesca, quando il possessore le circonda con tabelle, esenti da tasse, indicanti il divieto di caccia;
- t) commerciare fauna selvatica morta non proveniente da allevamenti per sagre e manifestazioni a carattere gastronomico;
- u) usare munizione spezzata nella caccia agli ungulati;⁽⁶⁷⁾ usare esche o bocconi avvelenati,⁽⁶⁸⁾ vischio o altre sostanze adesive, trappole, reti, tagliole, lacci, archetti o congegni similari; fare impiego di civette; usare armi da sparo munite di silenziatore o impostate con scatto provocato dalla preda; fare impiego di balestre;
- v) vendere a privati e detenere da parte di questi reti da uccellazione;
- z) produrre, vendere e detenere trappole per la fauna selvatica;
- aa) l'esercizio in qualunque forma del tiro al volo su uccelli a partire dal 1° gennaio 1994, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 8, lettera e);
- bb) vendere, detenere per vendere, **trasportare per vendere,+/-** acquistare uccelli vivi o morti, nonché loro parti o prodotti derivati facilmente riconoscibili, appartenenti alla fauna selvatica, che non appartengano alle seguenti specie: germano reale (*Anas platyrhynchos*); pernice rossa

⁽⁶⁵⁾ Una seppur limitata rassegna delle pronunce emesse in materia di maltrattamento degli animali pone in evidenza comportamenti tali, che non solo ripugnano il comune sentimento di pietà e mitezza verso gli animali, ma destano ripugnanza per la ingiustificata crudeltà, le inammissibili torture, per la volontà di infierire sugli animali provocando loro inutili sofferenze fisiche che danneggiano lo stato di salute e la sensibilità dell'animale stesso. L'art. 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, prevede espressamente l'esercizio venatorio con l'uso di richiami vivi, sempre che questo non costituisca ipotesi di crudeltà, eccessiva fatica o ingiustificata tortura. Dopo l'entrata in vigore della legge 22 novembre 1993, n. 473, che ha modificato l'art. 727 c.p., l'uso di richiami vivi è vietato anche quando è incompatibile con la natura dell'animale, a prescindere dalla specifica sofferenza causata (Cass. pen., sez. III, 27 aprile 1995, n. 6903, Clearco; v. anche, Cass. pen., sez. III, 23 febbraio 1995, Simeoni). Limitatamente al maltrattamento della fauna selvatica, si citano per tutte: Cass. pen., sez. III, 7 novembre 1995, Amadori; 11 gennaio 1995, Cattelan; 6 dicembre 1995, Scandiuzzi; 10 aprile 1996, Giusti; 1 ottobre 1996, n. 601, Dal Prà e altri; 11 novembre 1996, n. 2981, Calopaci; 11 novembre 1996, n. 10674, Zauli; 11 novembre 1996, n. 10673, Calonaci; 19 novembre 1996, n. 4703, Gemetto; 20 maggio 1997, n. 5584, Fiore e altro; 19 novembre 1997, n. 1353, Losi; 6 febbraio 1998, n. 3283, Bertoldi; 17 marzo 1998, n. 5858, Gottardi; 7 maggio 1998, n. 7150, Composta; 2 ottobre 1998, Nava; 13 ottobre 1998, Rinaldi; 19 gennaio 1998, n. 116, Magnabosco e altro; 9 giugno 1999, n. 8473, Tamburini; 24 maggio 1999, n. 8290, Albertini.

⁽⁶⁶⁾ Integra il reato di cui all'art. 21, lett. r), legge 11 febbraio 1992, n. 157, l'essere sorpreso in possesso di richiami vietati durante l'esercizio dell'attività venatoria, a nulla rilevando che un apparecchio di registrazione, munito di cassetta riprodottrice canti di uccelli, sia inattivo al momento del controllo, stante l'inequivoca destinazione e la concreta possibilità di utilizzazione a fini venatori (Cass. Pen., sez. III, 20 maggio 1997, n. 5593, Taddei).

⁽⁶⁷⁾ La condotta che integra il reato di cui all'art. 30, lett. h), legge 11 febbraio 1992, n. 157, che punisce chi esercita la caccia con mezzi vietati, è costituita non già dalla semplice detenzione della munizione spezzata, bensì dal suo uso; infatti non è sufficiente il solo trasporto e la detenzione della stessa all'interno della cartucciera indossata dal cacciatore nel corso della battuta, ma occorre quanto meno il caricamento dell'arma da sparo con quelle cartucce vietate nella caccia agli ungulati (ex art. 21, lett. u) legge citata) (Cass., sez. III, 27 novembre 1998, Papera).

⁽⁶⁸⁾ In tema di caccia, l'espressione «esche o bocconi avvelenati», di cui all'art. 21, lett. u), legge 11 febbraio 1992, n. 157, deve essere intesa nel senso che l'aggettivo si riferisce ad entrambi i sostantivi; infatti, tale interpretazione deriva dalla *ratio* della norma diretta a vietare l'uso di mezzi di cattura insidiosi e crudeli; dall'impianto normativo complessivo ed in particolare dall'esercizio dell'attività venatoria, come definita ed individuata agli artt. 12 e 13 dell'indicata legge n. 157 del 1992, e dagli atti internazionali e comunitari, recepiti ed attuati con i loro allegati nei modi e nei termini previsti dalla citata legge ed in special modo dalla direttiva del Consiglio n. 79/409/CEE del 2 aprile 1979 e successive modificazioni, concernente solo gli uccelli selvatici, e dalla convenzione di Berna del 19 settembre 1989, resa esecutiva con legge 5 agosto 1981 n. 503, relativa a tutti gli animali, cioè ai mammiferi ed agli uccelli selvatici, cui i divieti contemplati dall'art. 21 della legge n. 157 del 1992 si ispirano (Cass., sez. III, 21 marzo 1994, Mannucci).

(*Alectoris rufa*); pernice di Sardegna (*Alectoris barbara*); starna (*Perdix perdix*); fagiano (*Phasianus colchicus*); colombaccio (*Columba palumbus*);

cc) il commercio di esemplari vivi di specie di avifauna selvatica nazionale non proveniente da allevamenti;⁽⁶⁹⁾

dd) rimuovere, danneggiare o comunque rendere inidonee al loro fine le tabelle legittimamente apposte ai sensi della presente legge o delle disposizioni regionali a specifici ambiti territoriali, ferma restando l'applicazione dell'articolo 635 del codice penale;

ee) detenere, acquistare e vendere esemplari di fauna selvatica, ad eccezione dei capi utilizzati come richiami vivi nel rispetto delle modalità previste dalla presente legge e della fauna selvatica lecitamente abbattuta, la cui detenzione viene regolamentata dalle regioni anche con le norme sulla tassidermia;⁽⁷⁰⁾

ff) l'uso dei segugi per la caccia al camoscio.

2. Se le regioni non provvedono entro il termine previsto dall'articolo 1, comma 5, ad istituire le zone di protezione lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste assegna alle regioni stesse novanta giorni per provvedere. Decorso inutilmente tale termine è vietato cacciare lungo le suddette rotte a meno di cinquecento metri dalla costa marina del continente e delle due isole maggiori; le regioni provvedono a delimitare tali aree con apposite tabelle esenti da tasse.

3. La caccia è vietata su tutti i valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna, per una distanza di mille metri dagli stessi.

Art. 22

(Licenza di porto di fucile per uso di caccia e abilitazione all'esercizio venatorio)

1. La licenza di porto di fucile per uso di caccia è rilasciata in conformità alle leggi di pubblica sicurezza.

2. Il primo rilascio avviene dopo che il richiedente ha conseguito l'abilitazione all'esercizio venatorio a seguito di esami pubblici dinanzi ad apposita commissione nominata dalla regione in ciascun capoluogo di provincia.

3. La commissione di cui al comma 2 è composta da esperti qualificati in ciascuna delle materie indicate al comma 4, di cui almeno un laureato in scienze biologiche o in scienze naturali esperto in vertebrati omeotermi.

⁽⁶⁹⁾ I volatili da allevamento sono compresi nella nozione di fauna selvatica, ove risultino appartenenti alle specie protette dalla legge quadro n. 157 del 1992, giacché la norma contenuta nell'art. 2 include tra la fauna selvatica, con riguardo alla categoria degli uccelli, i volatili nati o allevati in stato di cattività, che non perdono tale loro naturale qualità, ove risultino appartenenti alle specie viventi in stato di naturale libertà sul territorio nazionale; pertanto, ai fini dell'esclusione della violazione del precetto di cui all'art. 21, lett. cc) ed ee), legge n. 157 del 1992 è necessario che la loro vendita o detenzione per la vendita, regolarmente autorizzate, siano avvenute con l'osservanza della normazione regionale vigente all'epoca dei fatti (nella specie, legge regione Toscana) (Cass. pen., sez. III, 8 novembre 1995, n. 12217, Pagliai).

⁽⁷⁰⁾ Il detentore di esemplari di fauna selvatica particolarmente protetta, qualora voglia dimostrare che si tratti di esemplari nati ed allevati in cattività di cui è lecita la detenzione ed escludere la configurazione del reato di cui all'art. 30, lett. d), legge 11 febbraio 1992, n. 157, deve provare la provenienza non illegittima degli stessi, onere probatorio che incombe sull'imputato e non sull'accusa, posto che la regola generale stabilita dall'art. 21, 1° comma, lett. ee), della citata normativa, è quella del divieto generale di detenzione di esemplari di fauna selvatica (Cass. pen., sez. III, 8 maggio 1997, n. 8877, Muz).

4. Le regioni stabiliscono le modalità per lo svolgimento degli esami, che devono in particolare riguardare nozioni nelle seguenti materie:

- a) legislazione venatoria;
- b) zoologia applicata alla caccia con prove pratiche di riconoscimento delle specie cacciabili;
- c) armi e munizioni da caccia e relativa legislazione;
- d) tutela della natura e principi di salvaguardia della produzione agricola;
- e) norme di pronto soccorso.

5. L'abilitazione è concessa se il giudizio è favorevole in tutti e cinque gli esami elencati al comma 4.

6. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni promuovono corsi di aggiornamento sulle caratteristiche innovative della legge stessa.

7. L'abilitazione all'esercizio venatorio è necessaria, oltre che per il primo rilascio della licenza, anche per il rinnovo della stessa in caso di revoca.

8. Per sostenere gli esami il candidato deve essere munito del certificato medico di idoneità.

9. La licenza di porto di fucile per uso di caccia ha la durata di sei anni e può essere rinnovata su domanda del titolare corredata di un nuovo certificato medico di idoneità di data non anteriore a tre mesi dalla domanda stessa.⁽⁷¹⁾

10. Nei dodici mesi successivi al rilascio della prima licenza il cacciatore può praticare l'esercizio venatorio solo se accompagnato da cacciatore in possesso di licenza rilasciata da almeno tre anni che non abbia commesso violazioni alle norme della presente legge comportanti la sospensione o la revoca della licenza ai sensi dell'articolo 32.

11. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche per l'esercizio della caccia mediante l'uso dell'arco e del falco.

Art. 23

(Tasse di concessione regionale)

1. Le regioni, per conseguire i mezzi finanziari necessari per realizzare i fini previsti dalla presente legge e dalle leggi regionali in materia, sono autorizzate ad istituire una tassa di concessione regionale, ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e successive modificazioni, per il rilascio dell'abilitazione all'esercizio venatorio di cui all'articolo 22.

2. La tassa di cui al comma 1 è soggetta al rinnovo annuale e può essere fissata in misura non inferiore al 50 per cento e non superiore al 100 per cento della tassa erariale di cui al numero 26, sottonumero I), della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni. Essa non è dovuta qualora durante l'anno il cacciatore eserciti l'attività venatoria esclusivamente all'estero.

⁽⁷¹⁾ Cfr., decreto ministeriale 14 settembre 1994 "Requisiti psicofisici minimi per il rilascio ed il rinnovo dell'autorizzazione al porto di fucile per uso di caccia e al porto d'armi per difesa personale" (Gazz. Uff. 22 novembre 1994, n. 273); decreto ministeriale 28 aprile 1998 "Requisiti psicofisici minimi per il rilascio ed il rinnovo dell'autorizzazione al porto di fucile per uso di caccia e al porto d'armi per uso difesa personale" (Gazz. Uff. 22 giugno 1998, n. 143).

3. Nel caso di diniego della licenza di porto di fucile per uso di caccia la tassa regionale deve essere rimborsata. La tassa di concessione regionale viene rimborsata anche al cacciatore che rinunci all'assegnazione dell'ambito territoriale di caccia. La tassa di rinnovo non è dovuta qualora non si eserciti la caccia durante l'anno.

4. I proventi della tassa di cui al comma 1 sono utilizzati anche per il finanziamento o il concorso nel finanziamento di progetti di valorizzazione del territorio presentati anche da singoli proprietari o conduttori di fondi, che, nell'ambito della programmazione regionale, contemplino, tra l'altro, la creazione di strutture per l'allevamento di fauna selvatica nonché dei riproduttori nel periodo autunnale; la manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica; l'adozione di forme di lotta integrata e di lotta guidata; il ricorso a tecniche colturali e tecnologie innovative non pregiudizievoli per l'ambiente; la valorizzazione agri-turistica di percorsi per l'accesso alla natura e alla conoscenza scientifica e culturale della fauna ospite; la manutenzione e pulizia dei boschi anche al fine di prevenire incendi.

5. Gli appostamenti fissi, i centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, le aziende faunistico-venatorie e le aziende agri-turistico-venatorie sono soggetti a tasse regionali.

Art. 24

(Fondo presso il Ministero del tesoro)

1. A decorrere dall'anno 1992 presso il Ministero del tesoro è istituito un fondo la cui dotazione è alimentata da una addizionale di lire 10.000 alla tassa di cui al numero 26, sottonumero I), della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni.

2. Le disponibilità del fondo sono ripartite entro il 31 marzo di ciascun anno con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri delle finanze e dell'agricoltura e delle foreste, nel seguente modo:

a) 4 per cento per il funzionamento e l'espletamento dei compiti istituzionali del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale;

b) 1 per cento per il pagamento della quota di adesione dello Stato italiano al Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina;

c) 95 per cento fra le associazioni venatorie nazionali riconosciute, in proporzione alla rispettiva, documentata consistenza associativa.

3. L'addizionale di cui al presente articolo non è computata ai fini di quanto previsto all'articolo 23, comma 2.

4. L'attribuzione della dotazione prevista dal presente articolo alle associazioni venatorie nazionali riconosciute non comporta l'assoggettamento delle stesse al controllo previsto dalla legge 21 marzo 1958, n. 259.

Art. 25

(Fondo di garanzia per le vittime della caccia)

1. È costituito presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni un Fondo di garanzia per le vittime della caccia per il risarcimento dei danni a terzi causati dall'esercizio dell'attività venatoria nei seguenti casi:

- a) l'esercente l'attività venatoria responsabile dei danni non sia identificato;
- b) l'esercente l'attività venatoria responsabile dei danni non risulti coperto dall'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi di cui all'articolo 12, comma 8.

2. Nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 1 il risarcimento è dovuto per i soli danni alla persona che abbiano comportato la morte od un'invalidità permanente superiore al 20 per cento, con il limite massimo previsto per ogni persona sinistrata dall'articolo 12, comma 8. Nell'ipotesi di cui alla lettera b) del comma 1 il risarcimento è dovuto per i danni alla persona, con il medesimo limite massimo di cui al citato articolo 12, comma 8, nonché per i danni alle cose il cui ammontare sia superiore a lire un milione e per la parte eccedente tale ammontare, sempre con il limite massimo di cui al citato articolo 12, comma 8. La percentuale di invalidità permanente, la qualifica di vivente a carico e la percentuale di reddito del sinistrato da calcolare a favore di ciascuno dei viventi a carico sono determinate in base alle norme del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, recante il testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

3. Le modalità di gestione da parte dell'Istituto nazionale delle assicurazioni del Fondo di garanzia per le vittime della caccia sono stabilite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

4. Le imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile di cui all'articolo 12, comma 8, sono tenute a versare annualmente all'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della caccia, un contributo da determinarsi in una percentuale dei premi incassati per la predetta assicurazione. La misura del contributo è determinata annualmente con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato nel limite massimo del 5 per cento dei predetti premi. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di versamento del contributo. Nel primo anno di applicazione della presente legge il contributo predetto è stabilito nella misura dello 0,5 per cento dei premi del ramo responsabilità civile generale risultanti dall'ultimo bilancio approvato, da conguagliarsi l'anno successivo sulla base dell'aliquota che sarà stabilita dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, applicata ai premi dell'assicurazione di cui all'articolo 12, comma 8.

5. L'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della caccia, che, anche in via di transazione, abbia risarcito il danno nei casi previsti dal comma 1, ha azione di regresso nei confronti del responsabile del sinistro per il recupero dell'indennizzo pagato nonché dei relativi interessi e spese.

Art. 26

(Risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria)

1. Per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alla produzione agricola e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta, e dall'attività venatoria, è costituito a cura di ogni regione un fondo destinato alla prevenzione e ai risarcimenti, al quale affluisce anche una percentuale dei proventi di cui all'articolo 23.

2. Le regioni provvedono, con apposite disposizioni, a regolare il funzionamento del fondo di cui al comma 1, prevedendo per la relativa gestione un comitato in cui siano presenti rappresentanti di strutture provinciali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e rappresentanti delle associazioni venatorie nazionali riconosciute maggiormente rappresentative.

3. Il proprietario o il conduttore del fondo è tenuto a denunciare tempestivamente i danni al comitato di cui al comma 2, che procede entro trenta giorni alle relative verifiche anche mediante sopralluogo e ispezioni e nei centottanta giorni successivi alla liquidazione.

4. Per le domande di prevenzione dei danni, il termine entro cui il procedimento deve concludersi è direttamente disposto con norma regionale.

Art. 27

(Vigilanza venatoria)

1. La vigilanza sulla applicazione della presente legge e delle leggi regionali è affidata:

- a) agli agenti dipendenti degli enti locali delegati dalle regioni. A tali agenti è riconosciuta, ai sensi della legislazione vigente, la qualifica di agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza. Detti agenti possono portare durante il servizio e per i compiti di istituto le armi da caccia di cui all'articolo 13 nonché armi con proiettili a narcotico. Le armi di cui sopra sono portate e detenute in conformità al regolamento di cui all'articolo 5, comma 5, della legge 7 marzo 1986, n. 65;
- b) alle guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale nazionali presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale e a quelle delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.⁽⁷²⁾

⁽⁷²⁾ I componenti della Lega italiana protezione uccelli (LIPU) se nominati guardie particolari in virtù dell'art. 133 testo unico legge p.s. possono svolgere esclusivamente compiti di agenti di polizia giudiziaria; pertanto il sequestro probatorio eseguito, su delega del p. m., dal componente della Lega predetta è illegittimo in quanto delegabile soltanto agli ufficiali di polizia giudiziaria, tra i quali non rientrano i predetti per la mancata previsione nell'art. 27, legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Cass. pen., sez. III, 16 dicembre 1997, n. 4408, Negro).

La legge n. 157 del 1992, all'art. 27 riconosce espressamente la qualifica di agente di polizia giudiziaria ai soli dipendenti degli enti locali delegati dalla regioni e non contiene analoga previsione con riferimento alle guardie volontarie venatorie di cui all'art. 27, lett. b). Tale distinzione esclude che a queste ultime sia dato sequestrare armi, fauna selvatica e mezzi di caccia, potere, questo, che l'art. 28 della stessa legge riserva agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria. Non rivestendo dunque tale qualifica le guardie volontarie del W.W.F., esse potevano esercitare il potere di redigere il verbale di contravvenzione di cui all'art. 30, legge cit., ma non anche quello di sequestro (Cass. pen., sez. III, 13 giugno 1997, n. 1812, P.m. T. Bergamo).

All'agente venatorio deve essere riconosciuta la qualità di pubblico ufficiale, pur non essendo qualificabile come agente di polizia giudiziaria. Pertanto, il rifiuto di fornire le proprie generalità a guardia giurata che agisca nell'esercizio delle funzioni

2. La vigilanza di cui al comma 1 è, altresì, affidata agli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato, alle guardie addette a parchi nazionali e regionali, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, alle guardie giurate comunali, forestali e campestri ed alle guardie private riconosciute ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza; è affidata altresì alle guardie ecologiche e zoofile riconosciute da leggi regionali.

3. Gli agenti svolgono le proprie funzioni, di norma, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza.

4. La qualifica di guardia volontaria può essere concessa, a norma del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, a cittadini in possesso di un attestato di idoneità rilasciato dalle regioni previo superamento di apposito esame. Le regioni disciplinano la composizione delle commissioni preposte a tale esame garantendo in esse la presenza tra loro paritaria di rappresentanti di associazioni venatorie, agricole ed ambientaliste.⁽⁷³⁾

5. Agli agenti di cui ai commi 1 e 2 con compiti di vigilanza è vietato l'esercizio venatorio nell'ambito del territorio in cui esercitano le funzioni. Alle guardie venatorie volontarie è vietato l'esercizio venatorio durante l'esercizio delle loro funzioni.

6. I corsi di preparazione e di aggiornamento delle guardie per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza sull'esercizio venatorio, sulla tutela dell'ambiente e della fauna e sulla salvaguardia delle produzioni agricole, possono essere organizzati anche dalle associazioni di cui al comma 1, lettera *b*), sotto il controllo della regione.

di vigilanza venatoria configura il reato di cui all'art. 651 c.p. Le guardie venatorie, pur non essendo agenti di polizia giudiziaria, nell'esercizio delle loro funzioni ricoprono la veste di pubblici ufficiali poiché esercitano poteri autoritativi e certificativi nell'ambito dell'attività di protezione della fauna selvatica che, in quanto patrimonio indisponibile dello Stato, attiene ad un interesse pubblico della comunità nazionale. È illegittimo perciò ed integra gli estremi contravvenzionali di cui all'art. 641 c.p. il rifiuto delle proprie generalità quando queste siano richieste da una guardia venatoria nell'esercizio dei compiti di vigilanza che le sono propri (Cass. pen., sez. V, 8 aprile 1997, n. 4898, Vitarelli).

Le guardie zoofile dell'Ente nazionale protezione animali (ENPA), che ha la natura di persona giuridica di diritto privato, non possono in nessun caso assumere la qualifica di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria e non possono procedere al sequestro delle armi quando rilevano un'infrazione alla legge sulla caccia in applicazione dei poteri di vigilanza e di accertamento indicati dall'art. 28, commi 1 e 5 della legge 11 novembre 1992, n. 157, che la legge conferisce loro (Cass. pen., sez. III, 27 marzo 1996, Masucci).

Le guardie venatorie volontarie con qualifica di guardie particolari giurate sono pubblici ufficiali in quanto esercitano una pubblica funzione che si manifesta attraverso poteri autoritativi o certificativi (Cass. pen., sez. VI, 25 marzo 1996, Lombardi e altro).

Le attribuzioni della Federazione italiana della caccia non si diversificano da quelle di tutte le altre associazioni riconosciute, come risulta dall'art. 30, legge 22 dicembre 1977, n. 968, che attribuisce a tutte le associazioni anzidette il compito di coadiuvare, nel campo tecnico organizzativo della caccia, gli organi statali, le regioni e gli enti locali delegati nonché quello di proporre alle autorità di pubblica sicurezza il riconoscimento delle guardie volontarie venatorie, compiti che costituiscono un'applicazione della c.d. amministrazione indiretta in virtù della quale l'amministrazione può avvalersi, nell'espletamento delle proprie funzioni, di enti od organismi privati (Cons. Stato, sez. VI, 9 settembre 1992, n. 624 Fioroni - Pres. Repubblica).

Gli agenti venatori dipendenti dalla provincia - i quali, esercitando, ai sensi dell'art. 28, legge 27 dicembre 1977, n. 968, la pubblica funzione amministrativa di vigilare sull'applicazione della legge sulla caccia, devono considerarsi pubblici ufficiali - vanno per tale ragione ricompresi fra i funzionari abilitati, in forza dell'art. 14, legge 24 novembre 1981, n. 689, ad effettuare le notificazioni ivi previste; è valida, pertanto, la notificazione eseguita dai suddetti agenti mediante consegna all'interessato del verbale di accertamento delle violazioni da essi riscontrate (Cass. civ., sez. I, 16 gennaio 1992, n. 501, Rinasti - Reg. Piemonte).

⁽⁷³⁾ Le guardie volontarie venatorie previste dall'art. 27, comma 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, hanno soltanto i poteri di cui al successivo art. 28, nell'ambito dei quali non è compreso quello di procedere a sequestro penale delle armi e della selvaggina (Cass. pen., sez. III, 3 maggio 1995, n. 1600, Pasquinelli).

7. Le province coordinano l'attività delle guardie volontarie delle associazioni agricole, venatorie ed ambientaliste.

8. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, garantisce il coordinamento in ordine alle attività delle associazioni di cui al comma 1, lettera b), rivolte alla preparazione, aggiornamento ed utilizzazione delle guardie volontarie.

9. I cittadini in possesso, a norma del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, della qualifica di guardia venatoria volontaria alla data di entrata in vigore della presente legge, non necessitano dell'attestato di idoneità di cui al comma 4.

Art. 28

(Poteri e compiti degli addetti alla vigilanza venatoria)

1. I soggetti preposti alla vigilanza venatoria ai sensi dell'articolo 27 possono chiedere a qualsiasi persona trovata in possesso di armi o arnesi atti alla caccia, in esercizio o in attitudine di caccia, la esibizione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, del tesserino di cui all'articolo 12, comma 12, del contrassegno della polizza di assicurazione nonché della fauna selvatica abbattuta o catturata.⁽⁷⁴⁾

2. Nei casi previsti dall'articolo 30, gli ufficiali ed agenti che esercitano funzioni di polizia giudiziaria procedono al sequestro delle armi, della fauna selvatica e dei mezzi di caccia, con esclusione del cane e dei richiami vivi autorizzati. In caso di condanna per le ipotesi di cui al medesimo articolo 30, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), le armi e i suddetti mezzi sono in ogni caso confiscati.⁽⁷⁵⁾

3. Quando è sequestrata fauna selvatica, viva o morta, gli ufficiali o agenti la consegnano all'ente pubblico localmente preposto alla disciplina dell'attività venatoria il quale, nel caso di fauna viva, provvede a liberarla in località adatta ovvero, qualora non risulti liberabile, a consegnarla ad un organismo in grado di provvedere alla sua riabilitazione e cura ed alla successiva reintroduzione nel suo ambiente naturale; in caso di fauna viva sequestrata in campagna, e che risulti liberabile, la liberazione è effettuata sul posto dagli agenti accertatori. Nel caso di fauna morta, l'ente pubblico provvede alla sua vendita tenendo la somma ricavata a disposizione della persona cui è contestata l'infrazione ove si accerti successivamente che l'illecito non sussiste; se, al contrario, l'illecito sussiste, l'importo relativo deve essere versato su un conto corrente intestato alla regione.

⁽⁷⁴⁾ La legge n. 157 del 1992, che ha carattere di specialità rispetto alle norme contenute nel vigente codice di rito penale, conferisce espressamente i poteri di vigilanza e di accertamento indicati nei commi 1 e 5 dell'art. 28 della legge stessa, ma non anche quello di procedere al sequestro penale previsto dal comma 2 dello stesso articolo, riservato agli agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria (nella specie, tale qualifica di p.g. non è stata riconosciuta alle guardie giurate volontarie dell'Ente nazionale protezione animali - ENPA) (Cass., sez. III, 27 febbraio 1995, Zappalà; v. anche, Cass., sez. III, 27 marzo 1996, Masucci).

⁽⁷⁵⁾ La locuzione «in ogni caso» contenuta nell'art. 28, legge 157, va intesa come sinonimo dell'avverbio sempre e non quale implicita estensione dell'obbligo di confisca al giudizio di patteggiamento sulla pena; pertanto con la sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p. per i reati previsti dalla legge 11 febbraio 1992 n. 157, il fucile non contraffatto o alterato detenuto legittimamente e portato da persona munita del relativo permesso, non può essere confiscato perché non è cosa intrinsecamente criminosa (Cass. pen., sez. III, 23 febbraio 1998, n. 725, Santini; v. anche, Cass. pen., sez. III, 23 febbraio 1996, Ciulla; Cass. pen., sez. III, 8 novembre 1994, Soriente).

4. Della consegna o della liberazione di cui al comma 3, gli ufficiali o agenti danno atto in apposito verbale nel quale sono descritte le specie e le condizioni degli esemplari sequestrati, e quant'altro possa avere rilievo ai fini penali.

5. Gli organi di vigilanza che non esercitano funzioni di polizia giudiziaria, i quali accertino, anche a seguito di denuncia, violazioni delle disposizioni sull'attività venatoria, redigono verbali, conformi alla legislazione vigente, nei quali devono essere specificate tutte le circostanze del fatto e le eventuali osservazioni del contravventore, e li trasmettono all'ente da cui dipendono ed all'autorità competente ai sensi delle disposizioni vigenti.⁽⁷⁶⁾

6. Gli agenti venatori dipendenti degli enti locali che abbiano prestato servizio sostitutivo ai sensi della legge 15 dicembre 1972, n. 772, e successive modifiche e integrazioni, non sono ammessi all'esercizio di funzioni di pubblica sicurezza, fatto salvo il divieto di cui all'articolo 9 della medesima legge.

Art. 29

(Agenti dipendenti degli enti locali)

1. Ferme restando le altre disposizioni della legge 7 marzo 1986, n. 65, gli agenti dipendenti degli enti locali, cui sono conferite a norma di legge le funzioni di agente di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza per lo svolgimento dell'attività di vigilanza venatoria, esercitano tali attribuzioni nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei luoghi nei quali sono comandati a prestare servizio, e portano senza licenza le armi di cui sono dotati nei luoghi predetti ed in quelli attraversati per raggiungerli e per farvi ritorno.

2. Gli stessi agenti possono redigere i verbali di contestazione delle violazioni e degli illeciti amministrativi previsti dalla presente legge, e gli altri atti indicati dall'articolo 28, anche fuori dall'orario di servizio.

Art. 30

(Sanzioni penali)

1. per le violazioni delle disposizioni, della presente legge e delle leggi regionali si applicano le seguenti sanzioni:

a) l'arresto da tre mesi ad un anno o l'ammenda da lire 1.800.000 a lire 5.000.000 per chi esercita la caccia in periodo di divieto generale, intercorrente tra la data di chiusura e la data di apertura fissata dall'articolo 18;⁽⁷⁷⁾

⁽⁷⁶⁾ Le guardie volontarie delle associazioni di protezione ambientale non sono organi di polizia giudiziaria. Esse, in particolare, non possono compiere il sequestro di armi per violazioni alle leggi sulla caccia. L'art. 28 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, attribuisce espressamente solo agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria il potere di sequestro delle armi, della fauna selvatica e dei mezzi di caccia; lo stesso articolo (comma 5) attribuisce agli organi di vigilanza che non esercitano funzioni di polizia giudiziaria - che si individuano sulla scorta dell'art. 27, comma 1, lett. a) e b) stessa legge - solo il potere di redigere il verbale di contravvenzione di cui al successivo art. 30 (Cass. pen., sez. III, 24 giugno 1994, Battiato).

⁽⁷⁷⁾ In materia di reati venatori, l'esercizio della caccia in periodo di divieto generale e con mezzi non consentiti (caccia con richiami vietati) integrano due distinte ipotesi di reato punite l'una dall'art. 30, lett. a), legge n. 157/1992 e l'altra dagli artt. 21 e 30, lett. h), della stessa legge, con conseguente applicazione del cumulo delle relative pene. Ciò in quanto il tenore letterale della previsione sub h) dell'art. 30 non contiene alcun elemento che testualmente o logicamente possa riferire il relativo divieto alla sola caccia praticata nei giorni autorizzati dal calendario venatorio ed avendo le due norme diversa

- b) l'arresto da due a otto mesi o l'ammenda da lire 1.500.000 a lire 4.000.000 per chi abbatte, cattura o detiene mammiferi o uccelli compresi nell'elenco di cui all'articolo 2;
- c) l'arresto da tre mesi ad un anno e l'ammenda da lire 2.000.000 a lire 12.000.000 per chi abbatte, cattura o detiene esemplari di orso, stambecco, camoscio d'Abruzzo, muflone sardo;
- d) l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda da lire 900.000 a lire 3.000.000 per chi esercita la caccia nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali, nelle riserve naturali, nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura, nei parchi e giardini urbani, nei terreni adibiti ad attività sportive;⁽⁷⁸⁾
- e) l'arresto fino ad un anno o l'ammenda da lire 1.500.000 a lire 4.000.000 per chi esercita l'uccellazione;⁽⁷⁹⁾
- f) l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a lire 1.000.000 per chi esercita la caccia nei giorni di silenzio venatorio;⁽⁸⁰⁾
- g) l'ammenda fino a lire 6.000.000 per chi abbatte, cattura o detiene esemplari appartenenti alla tipica fauna stanziale alpina, non contemplati nella lettera b), della quale sia vietato l'abbattimento;
- h) l'ammenda fino a lire 3.000.000 per chi abbatte, cattura o detiene specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita o fringillidi in numero superiore a cinque o per chi esercita la caccia con mezzi vietati. La stessa pena si applica a chi esercita la caccia

obiettività giuridica (Cass. pen., sez. III, 26 febbraio 1998, n. 4454, Perfetto; v. anche, Cass., sez. III, 26 settembre 1997, n. 10644, Salvini).

Nel caso in cui il reato venatorio sia stato accertato in periodo di caccia chiusa, e, quindi, di divieto generale di caccia, sussiste il reato di cui alla lett. a) dell'art. 30 della legge (punito con arresto o ammenda) e non quello di cui alla lett. h) stesso articolo (punito con la sola ammenda) che presuppone l'esercizio della caccia in regolare periodo di apertura (Cass. pen., sez. III, 26 febbraio 1993, Batini).

⁽⁷⁸⁾ La legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante disposizioni per la tutela della fauna selvatica e per l'attività venatoria, ha operato l'*abolitio criminis*, contemplata dall'art. 2, 2° comma, c.p., del furto di volatili, mentre ha introdotto con l'art. 30 una nuova figura di reato contravvenzionale, ove si eserciti l'attività venatoria nei parchi regionali, sanzionando penalmente quella condotta che la legge 27 dicembre 1977, n. 968, considerava integratrice di mero illecito amministrativo (Cass. pen., sez. II, 19 novembre 1992, Paladino; CAPP Catanzaro, 30 settembre 1997, Vocaturi ed altro).

⁽⁷⁹⁾ L'uccellazione (vietata dall'art. 3 e punita dalla lett. e) dell'art. 30, legge n. 157 del 1992) comprende qualsiasi atto diretto alla cattura di uccelli con mezzi diversi da quelli da sparo (Cass. pen., sez. III, 10 aprile 1996, Giusti). Costituisce uccellazione, penalmente sanzionata dall'art. 30, lett. e) legge 11 febbraio 1992, n. 157, e non il meno grave reato di esercizio della caccia con mezzi vietati, previsto e punito dalla lett. h) del medesimo art. 30, l'installazione di trappole munite di lacci di crine, per la cattura e lo strangolamento di volatili, atteso che in tal modo si realizza la possibilità, caratteristica appunto dell'uccellazione rispetto all'altra ipotesi di reato, di un depauperamento, sia pure parziale, della fauna selvatica, riconducibile alle modalità indiscriminate dell'esercizio venatorio (Cass. pen., sez. III, 2 giugno 1999, n. 9607, Baire).

Con riferimento a quanto dispone l'art. 3 della legge n. 157, l'attività di uccellazione e quella di cattura di uccelli devono considerarsi differenziate e non coincidenti; in particolare si avrà «uccellazione» quando siano comunque utilizzate «reti da uccellazione», sia che gli uccelli vengano soppressi sia che vengano mantenuti vivi, nonché quando siano utilizzate reti diverse, ma l'apprensione degli uccelli sia finalizzata alla loro soppressione, immediata o successiva. Questa attività è punita ai sensi dell'art. 30, comma 1, lett. e), legge 11 febbraio 1992, n. 157, con l'arresto fino ad un anno o l'ammenda da lire unmilionequattrocentomila a lire quattromilioni. Si avrà invece semplice «cattura di uccelli» quando l'apprensione dei volatili avvenga mediante l'utilizzazione di reti diverse da quelle da uccellazione e sia diretta alla cattura dei volatili vivi e vitali, ai fini della loro conservazione in vita e successiva utilizzazione da vivi; questa attività è punita ai sensi dell'art. 30, comma 1, lett. h), legge 11 febbraio 1992, n. 157, con l'ammenda fino a lire tremilioni (Cass., sez. III, 21 dicembre 1995, Scalabrin).

⁽⁸⁰⁾ In tema di caccia, l'art. 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, ha operato, al comma 3, l'*abolitio criminis* nei confronti del reato di furto, mentre ha previsto al comma 1, lett. f), una nuova figura di reato quando si eserciti la caccia nei giorni di silenzio venatorio, sanzionando così penalmente quella condotta che la legge 27 dicembre 1977, n. 968, considerava mero illecito amministrativo (Cass. pen., sez. II, 3 dicembre 1992, Toffoletto).

con l'ausilio di richiami vietati di cui all'articolo 21, comma 1, lettera *r*). Nel caso di tale infrazione si applica altresì la misura della confisca dei richiami;⁽⁸¹⁾

i) l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a lire 4.000.000 per chi esercita la caccia sparando da autoveicoli, da natanti o da aeromobili;⁽⁸²⁾

l) l'arresto da due a sei mesi o l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 4.000.000 per chi pone in commercio o detiene a tal fine fauna selvatica in violazione della presente legge. Se il fatto riguarda la fauna di cui alle lettere *b*), *c*) e *g*), le pene sono raddoppiate.

2. Per la violazione delle disposizioni della presente legge in materia di imbalsamazione e tassidermia si applicano le medesime sanzioni che sono comminate per l'abbattimento degli animali le cui spoglie sono oggetto del trattamento descritto. Le regioni possono prevedere i casi e le modalità di sospensione e revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di tassidermia e imbalsamazione.

3. Nei casi di cui al comma 1 non si applicano gli articoli 624, 625 e 626 del codice penale. Salvo quanto espressamente previsto dalla presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni di legge e di regolamento in materia di armi.

4. Ai sensi dell'articolo 23 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, le sanzioni penali stabilite dal presente articolo si applicano alle corrispondenti fattispecie come disciplinate dalle leggi provinciali.

Art. 31

(Sanzioni amministrative)

1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge e delle leggi regionali, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

a) sanzione amministrativa da lire 400.000 a lire 2.400.000 per chi esercita la caccia in una forma diversa da quella prescelta ai sensi dell'articolo 12, comma 5;

b) sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 per chi esercita la caccia senza avere stipulato la polizza di assicurazione; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 400.000 a lire 2.400.000;

c) sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.800.000 per chi esercita la caccia senza aver effettuato il versamento delle tasse di concessione governativa o regionale; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500.000 a lire 3.000.000;

d) sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.800.000 per chi esercita senza autorizzazione la caccia all'interno delle aziende faunistico-venatorie, nei centri pubblici o

⁽⁸¹⁾ Nel caso in cui sia stata abbattuta una tortora dal collare, specie non cacciabile, è irrilevante, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, la somiglianza tra tortora dal collare e quella europea; infatti, l'asserita confondibilità in fase di volo tra i suddetti uccelli deve rendere più attento il cacciatore al momento dello sparo, perché, appartenendo la tortora dal collare a specie di uccelli assolutamente non cacciabile, il cacciatore deve astenersi dallo sparare in caso di incertezza (Cass., sez. III, 11 febbraio 1993, Pittori).

⁽⁸²⁾ Integra la contravvenzione prevista dall'art. 30, lett. *i*) legge 11 febbraio 1992, n. 157, che punisce chi esercita la caccia sparando da autoveicoli, natanti o aeromobili, non chi esercita dal natante (o autoveicolo o aeromobile) una qualunque delle operazioni in cui si sostanzia l'attività di caccia (spostamento sul luogo di caccia, recupero della selvaggina in acqua), ma solo chi dal natante compie quell'atto centrale della caccia che è lo sparo contro la selvaggina (Cass. pen., sez. III, 21 novembre 1995, Piras).

privati di riproduzione e negli ambiti e comprensori destinati alla caccia programmata; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500.000 a lire 3.000.000; in caso di ulteriore violazione la sanzione è da lire 700.000 a lire 4.200.000. Le sanzioni previste dalla presente lettera sono ridotte di un terzo se il fatto è commesso mediante sconfinamento in un comprensorio o in un ambito territoriale di caccia vicinore a quello autorizzato;

e) sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 per chi esercita la caccia in zone di divieto non diversamente sanzionate; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500.000 a lire 3.000.000;

f) sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 per chi esercita la caccia in fondo chiuso, ovvero nel caso di violazione delle disposizioni emanate dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione delle coltivazioni agricole; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500.000 a lire 3.000.000;

g) sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 per chi esercita la caccia in violazione degli orari consentiti o abbatte, cattura o detiene fringillidi in numero non superiore a cinque; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 400.000 a lire 2.400.000;

h) sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.800.000 per chi si avvale di richiami non autorizzati, ovvero in violazione delle disposizioni emanate dalle regioni ai sensi dell'articolo 5, comma 1; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500.000 a lire 3.000.000;

i) sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire 900.000 per chi non esegue le prescritte annotazioni sul tesserino regionale;

l) sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire 900.000 per ciascun capo, per chi importa fauna selvatica senza l'autorizzazione di cui all'articolo 20, comma 2; alla violazione consegue la revoca di eventuali autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 20 per altre introduzioni;

m) sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 300.000 per chi, pur essendone munito, non esibisce, se legittimamente richiesto, la licenza, la polizza di assicurazione o il tesserino regionale; la sanzione è applicata nel minimo se l'interessato esibisce il documento entro cinque giorni.

2. Le leggi regionali prevedono sanzioni per gli abusi e l'uso improprio della tabellazione dei terreni.

3. Le regioni prevedono la sospensione dell'apposito tesserino di cui all'articolo 12, comma 12, per particolari infrazioni o violazioni delle norme regionali sull'esercizio venatorio.

4. Resta salva l'applicazione delle norme di legge e di regolamento per la disciplina delle armi e in materia fiscale e doganale.

5. Nei casi previsti dal presente articolo non si applicano gli articoli 624, 625 e 626 del codice penale.

6. Per quanto non altrimenti previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

Art. 32

*(Sospensione, revoca e divieto di rilascio della licenza di porto di fucile per uso di caccia.
Chiusura o sospensione dell'esercizio)*

1. Oltre alle sanzioni penali previste dall'articolo 30, nei confronti di chi riporta sentenza di condanna definitiva o decreto penale di condanna divenuto esecutivo per una delle violazioni di cui al comma 1 dello stesso articolo, l'autorità amministrativa dispone:

a) la sospensione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, per un periodo da uno a tre anni, nei casi previsti dal predetto articolo 30, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *d)* ed *i)*, nonché, relativamente ai fatti previsti dallo stesso comma, lettere *f)*, *g)* e *h)*, limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui all'articolo 99, secondo comma, n. 1, del codice penale;

b) la revoca della licenza di porto di fucile per uso di caccia ed il divieto di rilascio per un periodo di dieci anni, nei casi previsti dal predetto articolo 30, comma 1, lettere *c)* ed *e)*, nonché, relativamente ai fatti previsti dallo stesso comma, lettere *d)* ed *i)*, limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui all'articolo 99, secondo comma, n. 1, del codice penale;

c) l'esclusione definitiva della concessione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, nei casi previsti dal predetto articolo 30, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* ed *e)*, limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui all'articolo 99, secondo comma, n. 1, del codice penale;

d) la chiusura dell'esercizio o la sospensione del relativo provvedimento autorizzatorio per un periodo di un mese, nel caso previsto dal predetto articolo 30, comma 1, lettera *l)*; nelle ipotesi di recidiva di cui all'articolo 99, secondo comma, n. 1, del codice penale, la chiusura o la sospensione è disposta per un periodo da due a quattro mesi.

2. I provvedimenti indicati nel comma 1 sono adottati dal questore della provincia del luogo di residenza del contravventore, a seguito della comunicazione del competente ufficio giudiziario, quando è effettuata l'oblazione ovvero quando diviene definitivo il provvedimento di condanna.

3. Se l'oblazione non è ammessa, o non è effettuata nei trenta giorni successivi all'accertamento, l'organo accertatore dà notizia delle contestazioni effettuate a norma dell'articolo 30, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)* ed *i)*, al questore, il quale può disporre la sospensione cautelare ed il ritiro temporaneo della licenza a norma delle leggi di pubblica sicurezza.

4. Oltre alle sanzioni amministrative previste dall'articolo 31, si applica il provvedimento di sospensione per un anno della licenza di porto di fucile per uso di caccia nei casi indicati dallo stesso articolo 31, comma 1, lettera *a)*, nonché, laddove la violazione sia nuovamente commessa, nei casi indicati alle lettere *b)*, *d)*, *f)* e *g)* del medesimo comma. Se la violazione di cui alla citata lettera *a)* è nuovamente commessa, la sospensione è disposta per un periodo di tre anni.

5. Il provvedimento di sospensione della licenza di porto di fucile per uso di caccia di cui al comma 4 è adottato dal questore della provincia del luogo di residenza di chi ha commesso l'infrazione, previa comunicazione, da parte dell'autorità amministrativa competente, che è stato effettuato il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria o che non è stata proposta opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione ovvero che è stato definito il relativo giudizio.

6. L'organo accertatore dà notizia delle contestazioni effettuate a norma del comma 4 al questore, il quale può valutare il fatto ai fini della sospensione e del ritiro temporaneo della licenza a norma delle leggi di pubblica sicurezza.

Art. 33

(Rapporti sull'attività di vigilanza)

1. Nell'esercizio delle funzioni amministrative di cui all'articolo 9 le regioni, entro il mese di maggio di ciascun anno a decorrere dal 1993, trasmettono al Ministro dell'agricoltura e delle foreste un rapporto informativo nel quale, sulla base di dettagliate relazioni fornite dalle province, è riportato lo stato dei servizi preposti alla vigilanza, il numero degli accertamenti effettuati in relazione alle singole fattispecie di illecito e un prospetto riepilogativo delle sanzioni amministrative e delle misure accessorie applicate. A tal fine il questore comunica tempestivamente all'autorità regionale, entro il mese di aprile di ciascun anno, i dati numerici inerenti alle misure accessorie applicate nell'anno precedente.

2. I rapporti di cui al comma 1 sono trasmessi al Parlamento entro il mese di ottobre di ciascun anno.

Art. 34

(Associazioni venatorie)

1. Le associazioni venatorie sono libere.

2. Le associazioni venatorie istituite per atto pubblico possono chiedere di essere riconosciute agli effetti della presente legge, purché posseggano i seguenti requisiti:

- a) abbiano finalità ricreative, formative e tecnico-venatorie;
- b) abbiano ordinamento democratico e posseggano una stabile organizzazione a carattere nazionale, con adeguati organi periferici;
- c) dimostrino di avere un numero di iscritti non inferiore ad un quindicesimo del totale dei cacciatori calcolato dall'Istituto nazionale di statistica, riferito al 31 dicembre dell'anno precedente quello in cui avviene la presentazione della domanda di riconoscimento.

3. Le associazioni di cui al comma 2 sono riconosciute con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro dell'interno, sentito il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale.

4. Qualora vengano meno i requisiti previsti per il riconoscimento, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste dispone con decreto la revoca del riconoscimento stesso.

5. Si considerano riconosciute agli effetti della presente legge la Federazione italiana della caccia e le associazioni venatorie nazionali (Associazione migratoristi italiani, Associazione nazionale libera caccia, ARCI-Caccia, Unione nazionale Enalcaccia pesca e tiro, Ente produttori selvaggina, Associazione italiana della caccia - Italcaccia) già riconosciute ed operanti ai sensi dell'articolo 86 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvata con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, come sostituito dall'articolo 35 della legge 2 agosto 1967, n. 799.

6. Le associazioni venatorie nazionali riconosciute sono sottoposte alla vigilanza del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 35

(Relazione sullo stato di attuazione della legge)

1. Al termine dell'annata venatoria 1994-1995 le regioni trasmettono al Ministro dell'agricoltura e delle foreste e al Ministro dell'ambiente una relazione sull'attuazione della presente legge.

2. Sulla base della relazioni di cui al comma 1, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, presenta al Parlamento una relazione complessiva sullo stato di attuazione della presente legge.

Art. 36

(Disposizioni transitorie)

1. Le aziende faunistico-venatorie autorizzate dalle regioni ai sensi dell'articolo 36 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, fino alla naturale scadenza della concessione sono regolate in base al provvedimento di concessione.

2. Su richiesta del concessionario, le regioni possono trasformare le aziende faunistico-venatorie di cui al comma 1 in aziende agri-turistico-venatorie.

3. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, detengano richiami vivi appartenenti a specie non consentite ovvero, se appartenenti a specie consentite, ne detengano un numero superiore a quello stabilito dalla presente legge, sono tenuti a farne denuncia all'ente competente.

4. In sede di prima attuazione, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste definisce l'indice di densità venatoria minima di cui all'articolo 14, commi 3 e 4, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste sono fissati i termini per l'adozione, da parte dei soggetti partecipanti al procedimento di programmazione ai sensi della presente legge, degli atti di rispettiva competenza, secondo modalità che consentano la piena attuazione della legge stessa nella stagione venatoria 1994-1995.

6. Le regioni adeguano la propria legislazione ai principi ed alle norme stabiliti dalla presente legge entro e non oltre il 31 luglio 1997.

7. Le regioni a statuto speciale e le province autonome, entro il medesimo termine di cui al comma 6, adeguano la propria legislazione ai principi ed alle norme stabiliti dalla presente legge nei limiti della Costituzione e dei rispettivi statuti.

Art. 37

(Disposizioni finali)

1. È abrogata la legge 27 dicembre 1977, n. 968, ed ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge.

2. Il limite per la detenzione delle armi da caccia di cui al sesto comma dell'articolo 10 della legge 18 aprile 1975, n. 110, come modificato dall'articolo 1 della legge 25 marzo 1986, n. 85, e dall'articolo 4 della legge 21 febbraio 1990, n. 36, è soppresso.

3. Ferme restando le disposizioni che disciplinano l'attività dell'Ente nazionale per la protezione degli animali, le guardie zoofile volontarie che prestano servizio presso di esso esercitano la vigilanza sull'applicazione della presente legge e delle leggi regionali in materia di caccia a norma dell'articolo 27, comma 1, lettera *b*).

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 febbraio 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTELLI

